

# *Vademecum* **2000** *del Consulente*

**verbale del convegno-dibattito tra Magistrati e Consulenti del 18 novembre 1999 presso il  
Centro Culturale S.Bartolomeo  
in Bergamo**

## INDICE

- prefazione: **la responsabilità professionale del consulente** a cura dell'Avv. Viviana Taiocchi
- **il salute del Sindaco di Bergamo** Dr. Cesare Veneziani, pag. 7
- **presentazione della associazione**, Prof. Ing. Angelo Corbia, pag. 7
- **scopi e finalità del convegno**, parla il Presidente dei GIP Dr. Adriano Galizzi, pag. 8
- **Il procedimento civile** parla il Giudice Dr. Mauro Mocci, pag. 9
- **il procedimento nelle cause di lavoro**, parla il Giudice Dr.ssa Maria Vittoria Azzollini, pag. 14
- **procedure concorsuali**, parla il Presidente della II Sezione civile Dr. Paolo Maria Galizzi, pag. 17
- **procedimento nelle esecuzioni**, parla il Giudice Dr. Vittorio Carlo Aliprandi, pag. 20
- **procedimento penale** parla il Giudice Dr. Vittorio Masia, pag. 23
- **normativa fiscale**, note messe a disposizione dal Dirigente di cancelleria Dr. Carlo Lupo, pag. 25
- **allegati:**
  - decreto n. 106 del 01.06.96 del Presidente del Tribunale di Bergamo, pag. 26
  - quesito-tipo elaborato dal Giudice dell' Esecuzione del Tribunale di Bergamo, pag. 28
  - criterio-guida per la definizione della richiesta di liquidazione del CTU dell' Esecuzione, pag. 29
  - decisioni della Cassazione civile, sez. I. n. 10277 del 21 novembre 1996, n. 4243 del 14 maggio 1997 n. 7852 del 22 agosto 1997, pag. 29 e segg
  - **il dialogo tra Magistrati e Consulenti**, pag. 31
- i seguenti dati sono reperibili esclusivamente negli atti del convegno:**
  - **elenco in ordine alfabetico dei Consulenti che hanno partecipato,**
  - **il criterio APE nella organizzazione per gruppi di specializzazioni,**
  - **consulenti in materia di gestione,**
  - **consulenti in materia di tecnica assicurativa,**
  - **consulenti in materia di tecnica e tecnologia,**
  - **consulenti in materia di coltivazione e allevamento,**
  - **consulenti in materia di estimo e certificazioni,**
  - **consulenti in materia di documenti e servizi,**
  - **consulenti in materia di tecnica sanitaria.**

prefazione

Come desumibile dallo Statuto della Associazione APE, si definisce consulente quella persona, fisica o giuridica, dotata di specifica competenza ed esperienza in una o più delle attività umane, che risponde con una relazione, o altri scritti, a terzi in forza di un rapporto qualificato.

Tale definizione pone al giurista, per la sua inevitabile genericità, innumerevoli problematiche suscettibili di approfondimento all'interno dei vari settori del diritto (civile, penale, fallimentare, processuale penale, processuale civile, ecc.).

Al fine di evitare un'esposizione eccessivamente dispersiva, si ritiene opportuno circoscrivere la presente trattazione al tema della responsabilità del consulente nella sua qualità sia di professionista, con stretto riferimento ai principi stabiliti dal codice civile in materia, che di Consulente Tecnico d'Ufficio nell'ambito del processo civile.

La responsabilità professionale del Consulente

Fonte della responsabilità professionale del consulente è il contratto. Con l'accettazione del contratto sorge tra il consulente e il cliente un legame, un vincolo, definito appunto vincolo contrattuale.

Dall'incontro delle due volontà validamente manifestate, deriva per il consulente l'obbligo di formulare il proprio parere tecnico per la soluzione del caso prospettato dal cliente. La responsabilità contrattuale discende dall'inadempimento da parte del consulente degli obblighi connessi alla natura dell'attività esercitata. Costituisce inadempimento la mancata, ritardata, inesatta esecuzione della prestazione richiesta.

In termini generali, nel rapporto obbligatorio il debitore è tenuto ad adempiere l'obbligazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, 10 comma, cc). Per diligenza del buon padre di famiglia si intende la diligenza dell'uomo medio, quella diligenza non eccezionale, ma ordinaria, usuale, generalmente prestata dall'uomo nell'assolvimento dei suoi impegni. La diligenza richiesta al consulente dall'ordinamento giuridico nell'adempimento della propria obbligazione, non coincide con il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia. L'ordinamento stabilisce infatti per le attività professionali un grado di diligenza particolare, qualificato da un "quid pluris" che deriva dalla natura professionale e dalle caratteristiche tecniche della attività svolta.

L'art. 1176 2° comma CC prevede, infatti, che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata".

Il riferimento normativo alla natura della attività esercitata, ha portato l'interprete a ritenere che la diligenza richiesta al professionista nello svolgimento dell'incarico abbia un carattere qualificato. Per stabilire, infatti, se un professionista sia stato o meno diligente, occorre verificare in concreto se la diligenza dallo stesso prestata corrisponda o meno alla diligenza che un professionista medio (geometra, ingegnere, ragioniere, avvocato, ecc.) è solito prestare nell'esercizio di quella determinata attività

Nell'analisi del comportamento tenuto dal professionista, il concetto di diligenza rileva come perizia, riguarda cioè l'abilità tecnica richiesta per l'esercizio della specifica attività professionale. Se, tuttavia, la prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del consulente per i danni cagionati al cliente viene valutata dall'ordinamento con minor vigore.

Ai sensi dell'art. 2236 CC infatti, se la prestazione richiesta implica la soluzione di "problemi tecnici di particolare difficoltà", il professionista è tenuto a rispondere dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la colpa professionale ha natura oggettiva:

l'indagine diretta a stabilire se il comportamento tenuto dal professionista sia o meno colposo si fonda sull'esame dell'osservanza da parte di quest'ultimo delle regole tecniche comportamentali connesse alla natura dell'attività esercitata.

Assume, pertanto, indubbio rilievo ai fini della responsabilità professionale l'esatta individuazione della prestazione richiesta.

In tale quadro normativo, concretizzano l'inadempimento contrattuale sia i vizi che l'inefficienza dell'opera prestata, salvo che il consulente sia in grado di allegare a sua difesa la sussistenza di circostanze imprevedibili, esterne, non

controllabili né verificabili, che hanno comportato i vizi della prestazione.

Il consulente è, quindi, ammesso a provare a discolora che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della stessa derivante da causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 CC.

Tale prova è tuttavia molto ardua, poiché il consulente non dovrà soltanto dimostrare di essersi comportato con la diligenza di cui all'art. 1176 2° comma CC (salvo l'ipotesi sopra menzionata prevista dall'art. 2236 CC), ma dovrà, altresì, provare sia la specifica causa che ha reso impossibile la prestazione, sia la sua inimputabilità.

Per causa non imputabile si intende l'evento non prevedibile né altrimenti evitabile da parte del debitore o dei suoi ausiliari.

Come risulta dalla definizione fatta dall'APE, la prestazione professionale richiesta al consulente consiste nel mettere a disposizione del cliente i mezzi tecnici che la scienza ufficiale offre in una determinata materia.

Tale prestazione viene comunemente definita, sotto il profilo sistematico, come una "obbligazione di mezzi", nell'ambito della quale lo scopo pratico che il cliente si è prefissato di raggiungere costituisce un elemento estraneo alla prestazione.

L'obbligazione di mezzi è una sottospecie della prestazione di "fare", nella quale il debitore si obbliga a svolgere a favore del creditore un'attività determinata senza tuttavia garantire il risultato che da questa attività il creditore si attende

Diversa dall'obbligazione di mezzi è l'obbligazione di risultato: per questa il debitore si assume il rischio della mancata realizzazione del risultato ed è chiamato a rispondere dei danni conseguenti. Nelle obbligazioni di mezzi, invece, lo scopo pratico assume rilievo ai fini dell'inadempimento solo nel caso in cui il cliente fornisca la prova della erroneità o inadeguatezza della soluzione tecnica prospettata dal professionista.

Nel concetto di diligenza è compreso l'obbligo del consulente di astenersi dal rappresentare situazioni che potrebbero rivelarsi nocive al cliente stesso. E' suo preciso dovere informare il creditore in ordine alle possibili soluzioni al problema prospettato. Le difficoltà o, comunque, gli insuccessi che potrebbero derivare dal prosieguo delle operazioni debbono essere portati a conoscenza del cliente.

L'intervento dell'esperto deve, in altre parole, far luce su ogni aspetto inerente il quesito sottoposto alla sua attenzione e rappresentare al cliente, profano in materia, l'oggettiva e tecnica valutazione del caso nella sua globalità.

Tali obblighi discendono, peraltro, dal generale principio di buona fede previsto, in materia di esecuzione del contratto, dall'art. 1375 CC.

Il soggetto tenuto alla prestazione, infatti, ha il dovere di perseguire solo ed esclusivamente l'interesse contrattuale dell'altro contraente e deve evitare che allo stesso possa derivare danno. La responsabilità professionale può avere, pertanto, anche natura omissiva: in ragione di quanto sopra esposto, il consulente è chiamato a rispondere dei danni causati al cliente dalla rappresentazione parziale della realtà contenuta nel parere, o dall'omissione di notizie utili in ordine agli aspetti negativi delle soluzioni enunciate.

Non esistono dubbi sul fatto che il consulente sia quel soggetto dotato di specifica competenza ed esperienza nei vari settori dell'attività umana. Egli deve avere, pertanto, una preparazione adeguata e deve essere in possesso delle conoscenze tecniche sufficienti a permettergli di valutare il caso secondo la normale perizia di un buon professionista.

L'ignoranza delle regole tecniche che caratterizzano la professione esercitata è fonte di responsabilità professionale, in quanto denota l'imperizia del consulente. Perché si possa parlare di responsabilità professionale è, inoltre, necessario che l'ignoranza nello specifico settore sia colpevole. L'ignoranza è considerata colpevole se è frutto di un errore grossolano (si parla a tal proposito di inescusabilità dell'errore) se è imperdonabile in relazione al grado di addestramento e alla preparazione richiesta dalla professione svolta e se deriva dalla superficialità e dal disinteresse manifestato dal consulente nello svolgimento dell'incarico affidatogli.

Qualora poi al consulente sia richiesta la soluzione di questioni opinabili o la diversa interpretazione delle fonti, egli sarà tenuto a rispondere dei danni solo nel caso di dolo o colpa grave.

Oltre ad essere conoscitore della materia, il consulente è anche esperto. L'esperienza professionale acquisita dal consulente deve essere adeguata alla complessità della materia trattata. In mancanza, il consulente accorto, qualora non voglia incorrere in responsabilità, anche di natura disciplinare (nel caso appartenga ad un Ordine professionale), dovrà

opportunamente rifiutare di prestare la propria opera, suggerendo al cliente il ricorso ad altro professionista più esperto. Il parere dell'esperto discende dal suo libero convincimento in ordine alla soluzione del caso: ogni professionista forma, infatti, discrezionalmente, la risposta al quesito attraverso l'impiego delle conoscenze tecniche e scientifiche acquisite per comune senso e reiterata sperimentazione. Libero convincimento non è, tuttavia, sinonimo di arbitrarietà. Il professionista è, infatti, sempre tenuto a comportarsi nel rispetto di precise regole di condotta che gli impongono, in ordine alla soluzione del caso concreto, di scegliere quelle modalità di intervento che si presentano non come casuali, ma che derivano da un meditato convincimento e che trovano preciso riscontro nella scienza ufficiale.

Perché possa parlarsi di responsabilità professionale del consulente è, inoltre, necessario che vi sia una linea di contatto, precisa e inequivocabile, tra il comportamento ritenuto censurabile e il danno lamentato: il nesso causale.

Si definisce nesso causale quel rapporto di causa ed effetto che deve esistere tra il fatto e il danno affinché quest'ultimo possa ritenersi cagionato dal primo.

Questo rapporto non è inteso in senso naturalistico, non basta cioè provare che il comportamento del professionista sia una delle tante cause che ha concorso a determinare l'evento dannoso. E' necessario, invece, dimostrare che i danni causati al cliente, alla stregua delle regole di comune esperienza nel settore, siano la conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso. Abbiamo sommariamente chiarito gli aspetti della responsabilità che deriva al consulente dal contratto stipulato con il proprio cliente.

E' necessario sottolineare però come il comportamento doloso o colposo del consulente possa determinare anche la lesione di un bene che la legge protegge indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo negoziale.

Abbiamo il cosiddetto fatto illecito, che, come il contatto, è fonte di obbligazioni. Al riguardo si suole parlare di responsabilità extracontrattuale (o civile), che consegue alla violazione di un diritto primario assoluto dell'individuo. I due titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, non si escludono fra loro, ma concorrono nell'ipotesi in cui il medesimo fatto risalente al medesimo autore (unicità soggettiva) racchiuda in sé, da un lato l'inadempimento di obblighi nascenti dal contratto, e dall'altro la lesione dei diritti della persona offesa.

Rappresentano elementi oggettivi della responsabilità extracontrattuale il fatto, il danno ingiusto e il rapporto di causalità fra fatto e danno.

Si parla di ingiustizia del danno, ai sensi dell'art. 2043 CC, allorché dal comportamento omissivo o commissivo dell'agente deriva la lesione di un diritto meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Nella prassi giurisprudenziale sono ritenuti senz'altro meritevoli di tutela i diritti della persona (diritto all'integrità fisica, all'onore, alla salute), il diritto di proprietà e in genere i diritti reali (servitù, usufrutto, ecc.), il diritto agli alimenti nel rapporto di famiglia, ecc.

Perché il fatto illecito sia riferibile all'autore del danno è necessario che il danneggiato provi il dolo e la colpa del danneggiante.

In tema di responsabilità extragiudiziale, si definisce dolo l'intenzione del soggetto di provocare l'evento dannoso; rappresenta fatto doloso il comportamento tenuto nell'intenzione di provocare direttamente ed immediatamente il danno che ne è conseguito.

Si parla di colpa, invece, quando l'evento dannoso che deriva dal fatto illecito non è voluto dall'agente, ma consegue a negligenza, imprudenza o imperizia ovvero nell'inosservanza di leggi o regolamenti.

Per il concetto di colpa, infatti, la giurisprudenza richiama la nozione data dall'art. 43 CP, ritenendo la sussistenza dell'unità del concetto di colpa sia nel campo penale che in quello civile.

Brevi cenni sulle funzioni e sulle responsabilità del Consulente tecnico d'ufficio nel processo civile.

Il codice di procedura civile attribuisce un marcato rilievo, anche sotto il profilo sistematico, alla figura del consulente tecnico (è assai significativo al riguardo il titolo del Capo III del Libro I del codice di rito: "Del consulente tecnico..."), regalandonone con precisione le funzioni, gli obblighi e le responsabilità (artt. 61-64).

Al consulente tecnico d'ufficio l'ordinamento riconosce il ruolo di ausiliario del giudice, riservandogli la possibilità di partecipare attivamente al processo, alle udienze, ai sopralluoghi, alle ispezioni, alle discussioni in camera di consiglio.

Il compito del consulente tecnico è essenzialmente quello di rendere note al giudice le cognizioni e le valutazioni che rientrano nella sua specifica competenza.

L'indagine tecnica svolta serve a porre in luce analiticamente i fatti extragiuridici allegati dalla parte; in nessun caso la consulenza tecnica può supplire la carenza di prova in ordine al fatto contestato. Il parere fornito non è vincolante per il magistrato il quale può dissentire dalle conclusioni contenute nella relazione e può, altresì, discostarsi dalle opinioni espresse dal suo ausiliario, fornendo al riguardo idonea motivazione.

Incombe sul consulente tecnico d'ufficio l'obbligo di bene e fedelmente adempiere l'incarico ricevuto; in caso contrario il Presidente del Tribunale è legittimato a promuovere nei suoi confronti un procedimento disciplinare che può concludersi con la comminatoria di una sanzione, diversa in ragione della gravità degli addebiti contestati (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'albo).

Anche l'ausiliario del giudice può essere citato in giudizio per rispondere civilmente dei danni causati ad una o più parti del processo. In ragione del carattere pubblicistico del rapporto e, in particolare, della funzione pubblica svolta dal consulente tecnico diretta a perseguire il generale e superiore interesse della giustizia, l'orientamento prevalente esclude che si possa parlare di responsabilità contrattuale.

La parte rimasta vittima del danno ingiusto causato dal consulente del giudice, il quale abbia agito in violazione dei doveri inerenti l'incarico ricevuto, deve provare il dolo o la colpa del tecnico e dimostrare, altresì, l'ammontare dei danni subiti.

Rappresenta fonte di responsabilità il comportamento del consulente tecnico che, senza giustificato motivo, ometta, ritardi o si rifiuti di compiere gli atti inerenti il suo ufficio; è ritenuta altresì colposa l'ingiustificata inerzia del consulente all'invito del giudice di provvedere all'ispezione o al sopralluogo.

Qualora la parte che assume di essere stata danneggiata dal comportamento doloso o colposo del consulente tecnico d'ufficio non riesca a dimostrare la sussistenza dell'elemento intenzionale del fatto illecito, il consulente non sarà tenuto a risarcire i danni.

Sul concetto di colpa, la giurisprudenza si è richiamata alla nozione contenuta nell'art. 43 CP: la colpa in senso tecnico-giuridico si configura allorché sussiste un comportamento cosciente in capo all'agente che, sebbene non diretto volontariamente ad arrecare danno altrui, deve considerarsi causa di un evento lesivo per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per l'inosservanza di regole o norme di condotta.

Dibattuto è il tema del "quantum" di colpa: c'è chi sostiene che anche nel caso del consulente tecnico d'ufficio si possa distinguere la colpa lieve o lievissima dalla colpa grave e, conseguentemente, ritenere estensibili all'ausiliario i principi previsti dall'ordinamento in materia di inadempimento delle obbligazioni nell'esercizio di un'attività professionale. In particolare, è ritenuto applicabile all'attività svolta dal consulente tecnico il disposto dell'art. 1176 II comma CC, laddove è previsto che la valutazione dell'inadempimento del professionista debba tenere conto della natura dell'attività esercitata.

Secondo un altro orientamento, la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio ricorre solo in caso di dolo o di colpa grave. Tale tesi trova conforto sia nell'art. 64 CPC (che parla appunto di colpa grave del consulente tecnico nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti), sia nelle norme che disciplinano la responsabilità degli impiegati dello Stato.

Quanto alla responsabilità penale, si ricorda che il consulente tecnico è responsabile penalmente del reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, ai sensi dell'art. 366 CP, qualora ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio oppure, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere alla sua funzione, rifiuti di dare le proprie generalità, di assumere o di adempiere le funzioni inerenti all'ufficio o di prestare giuramento.

Ai sensi dell'art. 373 CP, è altresì ritenuta contraria agli interessi dell'amministrazione della giustizia ogni attività del consulente (o perito) rivolta a formulare pareri o interpretazioni mendaci sul caso prospettato o comunque diretta ad affermare fatti non conformi al vero.

Avv. Viviana Taiocchi

**parla il Sindaco di Bergamo,**  
**Dr. Cesare Veneziani**

Il mio compito è quello di portare il saluto, come primo cittadino, a questo convegno e ringrazio l'Ing. Corbia e l'associazione per questo invito.

Nella mia carriera, è capitato una volta, anche a me, di dover fare il perito di parte in una vertenza. Era la vertenza Filati-Lastex. Chi è un pò anziano probabilmente la ricorda. Per combinazione, l'avvocato che difendeva l'interesse dei lavoratori era l'avvocato Guido Vicentini e, in quella circostanza, io ero suo consulente. E' così che ci siamo conosciuti. Non intendo assolutamente addentrarmi nelle problematiche della vostra delicata professione, ma sono certo che gli interventi, di cui ho sentito già una parte, sapranno analizzarla attentamente. Io esprimerei una breve riflessione, prima di lasciarvi.

Oggi, lo sappiamo, chi si impegna nel campo della libera professione in Italia, opera in partenza abbastanza solo. Recentemente, professionisti con specializzazioni uguali o complementari tendono a riunirsi in un' unico studio offrendo alla clientela una potenzialità di servizi sicuramente maggiore di quella del professionista isolato. Naturalmente, su questo tema si potrebbe parlare, ci sono sicuramente dei vantaggi.

Costituire Studi di consulenza integrata che vedano ingegneri, ragionieri, periti, ecc., con minori spese di gestione dello Studio e offerta differenziata e quindi possibilità di offrire con un' unica consulenza l'attività di diversi specialisti.

Questo lo ho provato anch'io nella mia professione perché ho fatto parte per 10 anni di uno studio di consulenza. Non so se sono cambiate le cose oggi, però all'epoca c'era ancora una legge che risaliva al '39 e che impediva l'associazione tra professionisti, ciò che ha determinato alcune difficoltà. Naturalmente, nei paesi d'oltralpe, nei paesi d'Europa, queste esperienze si sono sviluppate e sarebbe interessante se potessero svilupparsi anche da noi. Il mio augurio è che il vostro convegno possa costituire un impulso ad andare con coraggio in questa direzione, cioè nel mettersi insieme per avere più efficienza e più efficacia.

Ringrazio tutti per l'invito e sono contento di avere portato il saluto della cittadinanza. Sono convinto che il vostro convegno potrà proseguire sicuramente nella direzione che avete voluto, ottenendo quei risultati che vi proponevate e quindi io vi porgo l'augurio di tutta la città di buon lavoro e arrivarci a quando avrete tirato le conclusioni.

**parla il Presidente dell'APE,**  
**Prof.Ing. Angelo Corbia**

Io sono Angelo Corbia e, con altri colleghi, abbiamo organizzato la associazione dei periti e degli esperti, con lo scopo preciso di tutelarne la attività in un ambito specifico, cioè quello della consulenza giudiziaria e para-giudiziaria.

Vorrei spiegare bene, quindi, di che cosa si tratta e di cosa ci occupiamo. Per esempio, un medico può andare a visitare un paziente e poi riferirà, sulla base di quanto constatato, sullo stato di salute di quel paziente. Entro questi limiti, egli si comporta come consulente APE.

Lo stesso medico può andare dallo stesso paziente, constatarne lo stato di salute e poi prescrivere una terapia. In questo caso si comporta come un iscritto all'Ordine dei Medici, cioè non è più consulente APE, è un professionista medico, che svolge l'attività prevista e tutelata dall'Ordine dei Medici.

Lo stesso vale per l'ingegnere, che può andare ad esaminare un impianto, o una partita di merci o altre cose del genere e riferire sullo stato, sulla qualità, sulla funzionalità, sul rispetto della normativa. In poche parole, egli riferisce e documenta la verità sullo stato delle cose. Lo stesso ingegnere potrà andare a visitare l'impianto, la macchina ecc, e, andando oltre la verifica dello stato delle cose, dare indicazioni progettuali su come evitare qualche problema o su come migliorare l'utilizzo dell'impianto. Egli allora si comporta non come iscritto all'APE, ma come iscritto all'Ordine degli ingegneri.

Ecco, io ci tenevo molto a puntualizzare questa differenza, perché noi ci occupiamo della consulenza giudiziaria che è quella che riguarda unicamente l'esame dello stato delle cose. Quindi riferire, documentare, relazionare sullo stato delle cose. L'ho chiamata consulenza giudiziaria, perché è tipico del quesito del Giudice chiedere al perito la verità sullo stato delle cose. Quindi riferire, documentare lo stato delle cose e dire che cosa c'è che non va bene e che cosa c'è che sarebbe stato doveroso correggere. Però, niente più di tanto.

Era importante questa puntualizzazione, perché sapete bene che altri tipi di attività sono tutelati da altri enti, e quindi sarebbe una invadenza da parte di questa associazione non attenersi a dei limiti ben definiti.

Un'altra considerazione su questo tipo di attività. Il fatto che ci siano persone specializzate e allenate a documentare e relazionare sullo stato delle cose, significa che la attività del consulente giudiziario esiste ed è a sé stante. Essa può con successo essere applicata su richiesta del Giudice, ma può trovare anche altri spazi. In effetti, abbiamo visto, da eventi antichi e recenti, e se ne potrebbe fare un elenco lungo qualche volume, che, se si fosse saputo a tempo debito la verità sullo stato delle cose, certe situazioni, certi eventi anche drammatici, avrebbero potuto essere evitati. Ecco allora che noi vorremmo cominciare ad esaminare anche gli altri ambiti in cui sarebbe auspicabile l'attività del consulente giudiziario.

### **parla il Presidente del G.I.P.** **Dr. Adriano Galizzi**

Io porto il saluto del Presidente del Tribunale di Bergamo Dr. Bitto, che è spiacente di non poter partecipare. Ci sono stati degli avvenimenti che lo riguardano, anche familiari, per cui oggi non è potuto essere presente. In ogni caso, avevo già garantito all'Ing. Corbia la mia presenza e la mia collaborazione in questo convegno di studio che è convegno anche di dibattito estremamente interessante. E' la prima volta che viene fatto, e ritengo utile che si possa in questa sede sentire sia una esposizione dei criteri che presiedono al conferimento degli incarichi di consulenza da parte della Magistratura ai vari professionisti, sia di sentire anche quali sono le esigenze di chiarimenti da parte dei consulenti.

Vorrei solo chiarire subito, rispetto a quello che diceva l'Ing. Corbia poca fa, che l'ambito delle consulenze tecniche è forse un pò più vasto di quanto l'Ing. Corbia indicava, in quanto il compito del consulente non è sempre soltanto quello di descrivere lo stato di fatto di una determinata situazione, di un luogo, di una macchina, di un impianto, ecc. Questo vale negli accertamenti tecnici preventivi, dove per legge si è tenuti a fare semplicemente una fotografia dello stato di fatto. In realtà però l'ambito delle consulenze è molto più vasto. Non ci sono solo gli accertamenti tecnici preventivi, ci sono le consulenze tecniche in corso di causa civile, ci sono le perizie in sede penale, dove i consulenti (consulenti, periti o consulenti di parte) non sono tenuti semplicemente a limitarsi ad una descrizione dello stato di fatto, ma quasi sempre devono indicare ed individuare le cause che hanno potuto determinare una certa situazione di fatto, eventualmente già descritta in un accertamento tecnico preventivo, o da accertarsi in sede di perizia o consulenza. L'accertamento delle cause comporta infatti il recupero di eventuali responsabilità.

Non è il consulente che deve indicare le responsabilità. Il consulente indica le responsabilità tecniche, cioè indica le cause che hanno portato a determinati eventi, a determinate situazioni dannose o comunque di rilevanza giuridica.

Quindi l'ambito delle consulenze è molto più vasto e il compito dei consulenti, a seconda del tipo di incarico che ricevono, è molto più vasto di quello indicato.

Rimangono poi anche altri tipi di attività, conferite per incarico dell'Autorità giudiziaria, che sono assimilate a quelle dei consulenti, ma che però sono diverse.

Per esempio, quella dell'interprete e del traduttore, che può essere interprete o traduttore o interprete e traduttore nello stesso tempo. Questa è una attività particolare che si differenzia da quella dei consulenti, ho visto che c'è già anche in questa materia qualche quesito posto, e quindi poi, quando esamineremo i vari quesiti posti, esamineremo anche questo aspetto. Io adesso non ho altro da aggiungere, mi riservo eventualmente di intervenire per qualche chiarimento quando passeremo alla discussione.



**procedimento civile, parla il Giudice**  
**Dr. Mauro Mocci**

In materia civile, si occupano del CTU gli artt. dal 61 al 64 e dal 191 al 201 del Codice di procedura civile:

art. 61 (Consulente tecnico,). Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

art. 62 (Attività del Consulente). Il Consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e seguenti e degli articoli 441 e 463.

art 63 (Obbligo di assumere l'incarico e ricsuzione del consulente). Il consulente scelto fra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricsuato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricsuzione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

art. 64 (Responsabilità del consulente). Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (c.p. 373).

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso, è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

art 191 (Nomina del consulente tecnico) Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

art. 192 (Astensione e ricsuzione del consulente). L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'in carico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve fame denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricsuzione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

art 193 (Giuramento del consulente). All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve i/giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

art 194 (Attività del consulente). Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

art 195 (Processo verbale e relazione). Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve fame relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

art. 196 (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente). il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

art. 197 (Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio). Quando lo ritiene opportuno, il presidente invita il

consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

art. 198 (Esame contabile). Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti non può far menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

art. 199 (Processo verbale di conciliazione). Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

art. 200 (Mancata conciliazione). Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

art. 201 (Consulente tecnico di parte). Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Vi sono anche gli artt. dal 13 al 23, dall'89 al 92 delle norme di attuazione del codice di procedura civile:

art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico -chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

art. 14 (Formazione dell'albo). L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, designato dal consiglio dello ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

art. 15 (Iscrizione nell'albo). Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5.

art. 16 (Domande d'iscrizione) Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

art. 17 (Informazioni) A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

art. 18 (Revisione dell'albo) L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

art. 19 (Disciplina,) La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell' art. 14.

ad. 20 (Sanzioni disciplinari) Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell' articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l' avvertimento;
- 2) la sospensione dall' albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall' albo.

art. 21 (Procedimento disciplinare) Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l' addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dello art. 15 ultimo comma.

art. 22 (Distribuzione degli incarichi) Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell' albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi del tribunale del distretto. Se l'incarico è conferito agli iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. Per la attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista dal primo comma per gli incarichi che vengono affidati alla corte

art. 89 (Ordinanza sull' astensione o ricusazione del consulente tecnico,) L' ordinanza sull' astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell' art. 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l' ordinanza sono inseriti nel fascicolo d' ufficio.

art. 90 (Indagini del consulente senza la presenza del giudice) Il consulente tecnico che, a norma dell' art. 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall' art. 194 del codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

art. 91 (Comunicazioni a consulenti di parte) Nella dichiarazione di cui all' art. 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del codice.

art. 92 (Questioni sorte durante le indagini del consulente) Se durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell' incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Queste norme io credo devono far parte del bagaglio culturale di ogni buon consulente tecnico. Rimando perciò alla lettura delle singole disposizioni di legge, ritenendo superfluo in questa sede analizzare nel dettaglio ogni articolo. In ogni caso, dal complesso delle disposizioni fra loro coordinate, si possono estrapolare una serie di principi e di regole.

Un primo gruppo riguarda le modalità di procedere da parte del consulente. Intanto, il CTU ha l'obbligo di prestare il

suo ufficio, il CTU può essere ricusato dalle parti almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione ove non si sia previamente astenuto, nello stesso termine, per le medesime ipotesi di ricusazione del Giudice ai sensi dell'art. 51 del CPC.

E' competente a decidere sulla ricusazione lo stesso Giudice che lo ha nominato. In caso di colpa grave, il CTU è punibile con l'arresto o con l'ammenda e può essere condannato al risarcimento dei danni.

Il CTU può essere chiamato anche in Camera di Consiglio, in presenza delle parti, per fornire i chiarimenti che il Giudice e i difensori gli richiedono.

Se, durante l'indagine, sorgono questioni sui poteri del consulente o sui limiti dell'incarico, il CTU deve informarne il Giudice, sempre che la parte non vi provveda autonomamente con ricorso, che comunque non sospende le operazioni peritali. Se autorizzato dal Giudice, il CTU può assumere informazioni da terzi, ancorché questi ultimi abbiano prestato o possano prestare l'ufficio di testimone. Il CTU non è autorizzato a ricevere memorie e scritti defensionali diversi da quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte di cui all'art. 194 del CPC e deve trasmetterne copia alle controparti.

Il principio del contraddittorio, che è un principio di carattere generale del nostro processo civile, si applica anche alle indagini compiute dal CTU. Le operazioni peritali devono dunque essere compiute nel contraddittorio delle parti e dei consulenti di parte eventualmente nominati, previa relativa comunicazione, quando il consulente è autorizzato a procedere da solo, il che costituisce, come sapete, l'ipotesi normale. In particolare, la comunicazione deve menzionare il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni. L'omissione della prescritta comunicazione relativa alle operazioni peritali o le eventuali irrivalenze nell'espletamento, determinano la nullità della consulenza tecnica, come dice la Corte di Cassazione, solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni o perché si è verificato un effettivo pregiudizio.

Tale nullità, in ogni caso, ha carattere assolutamente relativo, sicché resta sanata se non è eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza. Una volta sanzionata di nullità, la consulenza tecnica non è più utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata esperita, né in altro giudizio, restando priva di qualunque effetto probatorio, anche solo indiziario.

Altro principio importantissimo, la relazione deve essere depositata in Cancelleria nel termine che il Giudice fissa.

Ecco, io credo che dal rispetto dei tempi, si evince la correttezza e la serietà del consulente nell'espletamento dell'incarico. Il termine finale è tassativo e da esso dipende l'udienza per la prosecuzione del processo, sicché un rinvio si riverbera immancabilmente anche sui tempi del giudizio. In linea di principio dunque, la proroga è inammissibile, può essere concessa solo per ragioni gravissime. Certamente improponibile una proroga su richiesta, anche concorde, delle parti o dei loro consulenti, neppure quando venga invocato il principio della disponibilità del processo, ossia il principio dispositivo, il che, nonostante si senta ancora talvolta richiamare a sproposito, consentitemi, nelle aule giudiziarie, è una solenne sciocchezza, anche se riferita alle cause di vecchio rito.

Infatti anche gli studenti di giurisprudenza sanno che il principio della disponibilità delle parti riguarda la domanda e alcune prove, o mezzi di prova, ma certamente non riguarda il governo del rito che è sempre stato una prerogativa del Giudice.

E' sempre possibile la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del CTU. Solo la consulenza tecnico-contabile contempla il previo tentativo obbligatorio di conciliazione; anche in tal caso, però, il deposito deve essere effettuato nei termini. Per quanto riguarda le consulenze tecniche di diverso tipo, il CTU evidentemente è libero di elaborare ipotesi transattive di discuterne con le parti; questo però, ribadisco, non può andare a scapito dei termini fissati dal Giudice, che neppure in tal caso possono essere prorogati.

E' opportuno mettersi in testa che le parti non possono e, ribadisco, non potevano neppure sotto il vecchio rito, modificare i tempi processuali scanditi dal Giudice. Lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte europea di Strasburgo anche delle ipotesi in cui la lunghezza dei processi civili era stata determinata da meri rinvii chiesti d'accordo fra le parti, ma concessi dal Giudice. Anche per porre rimedio a tale situazione, è stata varata la riforma del 1990 con il sistema delle preclusioni processuali.

Questo direi che comporta la necessità per tutti di voltare pagina. E' finito il tempo del lassismo, gli operatori del diritto, quindi, siano essi Magistrati, Avvocati o Consulenti devono cancellare, abolire, radiare dal loro vocabolario la parola

“ritardo”, “rinvio”. Altrimenti, come ha detto qualche settimana fa il Prof Conso, ex-Presidente della Corte Costituzionale nonché ex-ministro di Grazia e Giustizia, il nostro Paese rischia di essere estromesso dall'Europa.

Un altro gruppo di norme riguarda invece le modalità di scelta del consulente. La scelta del CTIJ, dice il codice, deve essere normalmente fatta fra le persone iscritte negli albi speciali. A loro volta possono ottenere l'iscrizione in questi albi coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Inoltre il Presidente del Tribunale, che ha la vigilanza sui consulenti tecnici, d'Ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Le sanzioni disciplinari e il procedimento sono contemplati negli artt. 20 e 21 delle Disposizioni di attuazione.

Il sistema della distribuzione degli incarichi è regolato dall'art. 22 delle Disposizioni di attuazione che impegna tutti i Giudici ad affidare normalmente le funzioni di CTU agli iscritti nell'albo del Tribunale e spetta al Presidente del Tribunale vigilare affinché, senza danno per l'Amministrazione della Giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti fra gli iscritti nell'albo.

Con decreto n° 106 del 01.06.96 il Presidente del Tribunale di Bergamo dispose che, nelle materie civili e penali e nelle esecuzioni immobiliari ciascun Giudice assegnasse gli incarichi con criteri di rotazione, fissando il limite massimo di 8 incarichi in un anno per ciascun professionista e con un tetto complessivo di 25 incarichi a persona, sempre in un anno.

Tuttavia, ancora in molti si lamentano di non avere assunto incarichi, che sarebbero prerogativa di una ristretta cerchia di professionisti. Direi che è dunque opportuno ed utile fare chiarezza una volta per tutte.

Gli incarichi giudiziari, è inutile negarlo, costituiscono un'ottima opportunità di lavoro e, in certi casi, anche di guadagno. Chi li porta a termine, oltre al compenso, ha la prospettiva di essere nominato di nuovo da quel Giudice, e di farsi la fama di buon tecnico fra gli avvocati e le parti. Per queste ragioni, io credo, tanti professionisti aspirano a diventare CTU. Ma una consulenza, quando è ben fatta, serve anche al Giudice, perché può costituire fonte oggettiva di prova, qualora l'accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede. La CTU gli consente di decidere la causa senza istruttoria, semplicemente richiamandosi alle conclusioni del consulente.

Da ciò, l'esigenza del Giudice, anche in nome dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione, principio che può essere poi in conflitto almeno in generale con il principio della rotazione automatica che taluni vorrebbero, dicevo, l'esigenza del Giudice è di nominare un professionista di fiducia, perché l'errore di una scelta al buio ricade interamente, infatti, sul Giudice che deve poi istruire la causa.

Gli interessati potrebbero però replicare che, in questo modo, chi non è conosciuto, non potrà mai dimostrare quanto vale. A questa obiezione si può controreplicare che il Giudice non può rischiare, semplicemente perché non ha il tempo per farlo. Insomma, la regola aurea nei rapporti fra il Giudice e il consulente tecnico è che il consulente deve risolvere i problemi del Giudice, non gliene deve creare di ulteriori.

Il consulente tecnico petulante, quello che non conosce la procedura, che, come ho detto, impone l'informativa al Giudice solo per le questioni riguardanti i poteri del Consulente o i limiti dell'incarico e pretende di assillare il Giudice chiedendo conforto per ogni passaggio in cui si articola la fase precedente alla stesura della relazione, o il consulente tecnico che si dedica alle operazioni peritali nei ritagli di tempo, quasi che l'incarico affidatogli dal Giudice non avesse la stessa dignità delle altre prestazioni professionali e deposita la relazione in ritardo e dopo numerosi solleciti o il consulente tecnico che sollecita interventi del Giudice nei confronti delle parti per il rilascio di documenti o per la costituzione irrituale di fondi spese presso i loro avvocati o il consulente che sbaglia la nota spese applicando la tariffa professionale anziché quella giudiziaria prevista per Legge, e così costringe il giudice che, come ribadisco, notoriamente non ha tempo da perdere subissato come è dai provvedimenti giudiziari che deve scrivere in tempi da rispettare, a farla rifare daccapo, sono tutte figure che non possono, secondo me, realisticamente aspirare a lavorare per il giudice per lungo tempo con continuità.

Come diffido di quelli che pensano di poter fare esclusivamente il consulente del Tribunale, e credo che sia sbagliato l'atteggiamento di quei miei colleghi che dovessero ingenerare una tale aspettativa. Così penso che sia altrettanto improvvisto aprire gli albi a tutti i neolaureati o diplomati in modo indiscriminato.

In altri termini, per pretendere una rotazione automatica occorrerebbe, a mio avviso, come minimo, che ogni Ordine o

Collegio professionale organizzasse, fra i suoi iscritti che desiderano proporsi per incarico del consulente tecnico, corsi volti a sensibilizzare gli aspiranti sulla natura della attività, sui doveri del CTU, sulle procedure da seguire, sui tempi da rispettare e sul modo col quale compilare la parcella.

### **procedimento nelle cause di lavoro, parla il Giudice**

**Dr.ssa Maria Vittoria Azzollini**

(il Giudice espone chiarimenti e commenti formulati sulla base della propria esperienza)

Sono contenta che la mia relazione segua quella del collega Mocchi che ha fatto un inquadramento generale e normativo del rapporto fra processo e CTU all'interno del processo civile.

La mia relazione sarà di tipo diverso, per un certo verso con considerazioni di tipo generale e per un certo verso con osservazioni esclusivamente applicative.

Quando un Giudice, nell'iter logico che lo porta dalla conoscenza del fatto alla valutazione e, poi, alla decisione, ha bisogno di nozioni tecniche che non possiede, allora chiama il CTU.

E' per questo che il CTU si chiama ausiliario del Giudice.

Il parere del CTU ha uno scopo molto importante nell'iter logico del Giudice; egli deve colmare quel passaggio per il quale al Giudice manca lo strumento della specifica conoscenza. Il CTU deve consentire al Giudice di arrivare alla decisione.

Quindi il ruolo del CTU, nel momento in cui svolge questo compito, è diverso dal ruolo dello stesso professionista quando esercita la sua professione. Egli deve avere le caratteristiche del Giudice, cioè deve essere caratterizzato da terzietà e imparzialità. Queste caratteristiche probabilmente gli sono in generale estranee, in quanto esulanti dalla tipica formazione di un tecnico. Ciò emerge dal modo con cui i professionisti in genere svolgono la CTU, che manca, in un certo senso, della necessaria attenzione a questi aspetti.

Generalmente il professionista è abituato ad essere nominato da un cliente, a godere ovviamente della sua fiducia, e a fidarsi di quel che il cliente gli dice.

Egli ha quindi un atteggiamento che è esattamente il contrario di quello del Giudice, che non può fidarsi di quel che una parte gli dice, ma che ha bisogno di verificare.

A questo scopo chiama il CTU. Questo è un punto su cui richiamo la vostra attenzione, cioè l'atteggiamento, diciamo così, mentale e culturale diverso che si determina in un professionista quando non svolge l'attività di consulente di fiducia di una persona, ma svolge l'attività di consulente d'Ufficio del Giudice, di ausiliario del Giudice.

Il CTU cui le parti, spesso, hanno interesse a non dire la verità, deve avere questo atteggiamento di controllo, di verifica diretta, di estraneità fino al momento in cui prende la sua decisione, in cui fa la sua valutazione.

E da questo punto di vista, proprio perché c'è questa specie di strettissimo collegamento fra il Giudice e il CTU, è molto importante che il CTU sia fedele al quesito che gli viene posto, perché il Giudice glielo ha posto sapendo esattamente quello che vuole, nell'ambito del processo che lui governa.

E' importante che il CTU, per ogni eventuale problema, possa consultarsi e si consulti effettivamente col Giudice. Perché il Giudice ha una visione un po' più ampia, riferita a quello a cui quel quesito serve, visione complessiva che al CTU ovviamente può mancare.

Il CTU sa solo una parte, che è quella che lui deve valutare. E' importantissimo che la relazione sia motivata, proprio perché il CTU deve far capire al Giudice, che non dispone di quelle specifiche nozioni tecniche, il suo punto di vista e consentirgli di aderirvi e di scrivere poi una sentenza che, per la parte relativa all'aspetto tecnico, dovrà richiamare le motivazioni che lo stesso CTU ha dato. Io vedo che, molto spesso, i CTU tendono a fare delle relazioni molto succinte e tendono ad esporre quasi soltanto le loro conclusioni; in altri termini, date le premesse, corrono poi subito alle conclusioni.

Però al Giudice serve capire il ragionamento per cui il CTU è passato da quelle premesse a quelle conclusioni ed è importante che questo il CTU lo esprima nelle motivazioni della sua relazione. Il CTU deve inoltre tenere conto del contraddittorio con le parti e i CT di parte e la sua relazione deve contenere anche l'esposizione delle posizioni dei CT di parte. Nel caso che ci sia contrasto tra CTU e CT di parte, deve comparire nella consulenza tecnica anche la confutazione degli argomenti dei CT di parte.

Io vedo che molto spesso succede questo nelle CTU, che i CTU e i CT di parte, diciamo che sono 3 in numero normale, CTP dell'attore e del convenuto e il CTU, rispettano il contraddittorio perché fin qui ci si arriva, però si comportano come se fossero tre professionisti diversi.

Alla fine il CTU deposita la sua relazione e poi i CT di parte, se ritengono, depositano la loro. Il CTU a volte dice, a volte non dice le conclusioni dei CT di parte, ma praticamente quasi mai, si occupa di raccoglierle prima del deposito e di confutarle, in caso di contrasto.

Allora succede che il CT di parte ha l'ultima parola, perché legge la relazione del CTU dopo che la ha depositata e scrive le sue note, come osservazioni sulla CTU. Dovrebbe avvenire esattamente il contrario, cioè dovrebbe essere il CTU che fa le osservazioni su quanto sostenuto dal CT di parte. In questo modo, il Giudice non avrebbe bisogno di risentirlo a chiarimenti, come spesso invece viene reso necessario o dalla scarsa motivazione della relazione, oppure dal fatto che il CT di parte, avendo prima letto la relazione del CTU e avendo successivamente fatto le sue osservazioni, rende necessario per il Giudice risentire il CTU per sentire cosa risponde a quello che ha detto il CT di parte.

Quindi, che la relazione sia completa e che esprima le ragioni. Io capisco che, a volte, un tecnico, abituato ad interloquire con altri tecnici, può trovare difficoltà ad esprimere le ragioni, i passaggi logici che portano dalla descrizione di un fatto alle conclusioni cui perviene. Però lo deve fare, perché il Giudice ha esattamente bisogno proprio di questo passaggio logico.

Se la motivazione è completa e se il CTU, come per legge poi è stabilito, si prende la briga di sentire i CT di parte e si preoccupa di raccogliere le loro osservazioni prima di depositare la relazione, di renderne conto ed eventualmente di confutarle nella relazione stessa, probabilmente si ridurrebbero molto i casi, che invece adesso hanno una certa frequenza, in cui si presenta l'esigenza che il Giudice chiami a chiarimenti il CTU.

Questa esigenza crea problemi sia al Giudice, nel senso che deve fare una udienza in più, ma questo, diciamo, almeno nel mio rito, che è piuttosto veloce, è un problema relativo, sia al CTU che deve venire una volta in più, nell'orario che ha stabilito il Giudice, che chiaramente non ha concordato col CTU.

Tutto questo meccanismo può apparire un po' farraginoso, e potrebbe agevolmente essere evitato con una maggiore attenzione su questi punti.

Naturalmente, rimangono comunque ipotesi residuali in cui può essere necessario che il CTU sia sentito a chiarimenti.

Io invito i CTU a non offendersi quando questo succede, perché ho la sensazione che, in un certo senso, il CTU si risenta quando viene chiamato a chiarimenti, come se questo fosse un segno di una mancanza di fiducia da parte del Giudice. Vero è che la fiducia del Giudice deve essere meritata, e deve essere soprattutto basata sulle argomentazioni. Non può essere una fiducia genericamente data ad una persona perché è il CTU. I chiarimenti andrebbero visti come una forma di collaborazione che comunque generalmente non porta a disattendere le conclusioni del CTU.

Io posso dirvi, in tutta tranquillità che, volendo fare una percentuale, in non meno del 99% dei casi comunque alla fine il Giudice aderisce alla conclusione del CTU. L'esigenza dei chiarimenti è generalmente legata all'assenza di qualcuno di quei passaggi logici di cui ho parlato, ma alla fine di solito il Giudice aderisce alle conclusioni del CTU.

Quindi non è una mancanza di fiducia da parte del Giudice, ma semplicemente un qualcosa di più di cui il Giudice ha bisogno. Da questo punto di vista, io ritengo che tutto il rapporto verrebbe sicuramente semplificato se il CTU avesse una certa conoscenza in materia giuridica e soprattutto processuale, proprio degli elementi di base, alcuni dei quali sono stati forniti dalla relazione precedente del Giudice Mocchi.

Questo io credo che nel processo sia richiedibile a tutti i CTU, e in modo speciale ai medici legali. Io parlo dei medici legali perché sono i CTU a cui più spesso nel nostro processo facciamo riferimento e la loro stessa specializzazione presuppone la conoscenza degli aspetti legali delle problematiche trattate.

Due parole soltanto su alcuni problemi che io ho colto dai quesiti che sono stati posti e che in parte sono stati anche già sfiorati dal collega.

Il problema della scelta del CTU si riaggancia al discorso della fiducia; è vero che bisogna scegliere utilizzando tutti quanti, però è anche vero che il Giudice nello scegliere deve tenere conto sia del criterio della rotazione, ovvero garantire a tutti la stessa parità di condizioni, sia dell'interesse dell'Ufficio. Oltre a ciò, deve tenere conto del fatto che il CTU è un ausiliario del Giudice e quindi deve godere della fiducia del Giudice. Se il giudice non si è trovato bene con un consulente, non può ovviamente rinominarlo, in quanto viene meno il presupposto della fiducia.

Se invece il giudice si è trovato bene, allora, tendenzialmente, rinominerà quel certo consulente. Il problema maggiore nasce quando il giudice si trova a dover scegliere, assolutamente al buio, in un elenco di nomi del tutto ignoti.

Diciamo che il giudice deve tenere conto di tutti questi elementi quando sceglie. Io non sono d'accordo sul fatto che non si debba mai rischiare, perché altrimenti, vorrebbe dire che bisogna scegliere sempre gli stessi, ovvero quei pochi che, per una qualche casualità, uno già conosce o il collega precedente già conosce.

Io di solito do uno o più incarichi che ritengo abbastanza semplici a CTU nuovi, in modo da vedere come mi trovo, in modo da potermi fare un'idea. Ciò perché, sempre secondo me, è positivo avere la possibilità di allargare il numero dei CTU a cui si può fare riferimento, e ciò anche per poter, appunto, garantire il massimo possibile di rotazione.

Però, ecco, non si può chiedere al giudice di usare un criterio di casualità, perché non è solo la rotazione che lui ci deve garantire, ma soprattutto che il CTU sia valido, secondo il suo giudizio. Giudizio peraltro del tutto personale, potendo variare da un giudice all'altro.

In ogni caso, il CTU deve godere della fiducia del giudice, perché il rapporto fiduciario è importante. Per quanto riguarda il problema dei pagamenti, è da tenere presente che noi siamo vincolati a determinati limiti, che, mi rendo conto, spesso non sono noti ai CTU. Non sanno come si calcolano le tariffe, non sanno perché il giudice a volte liquida somme ritenute irrisorie e, francamente, condivido che in alcuni casi sono irrisorie, però sono anche vincolanti per il giudice.

Questo fa parte delle informazioni di base che il CTU deve avere. Egli deve sapere, per esempio, che, nonostante l'obbligatorietà dell'incarico, nonostante il committente sia il giudice, per il meccanismo proprio del processo civile, sarà pagato da una delle parti e da questo non c'è scampo. Questo criterio fa parte proprio del meccanismo di fondo del processo e non si può chiedere e neanche immaginare, così come è fatto il processo oggi, che sia lo Stato a pagare una consulenza tecnica. La CTU fa parte infatti di un processo, che è un processo di parti, che è a spese delle parti.

Quindi, ci sono questi imprescindibili meccanismi del processo, che dovrebbero essere noti al CTU, che non consentono di risolvere diversamente certi problemi, come, per esempio, l'insolvenza di chi è tenuto a pagare. Il quesito riguardo questo aspetto, non può essere posto al giudice, perché il giudice, una volta che ha affidato l'incarico, ha liquidato una parcella probabilmente ritenuta scarsa dal consulente, dopo non può intervenire. Se poi, per di più, il debitore non paga, non esistono meccanismi a disposizione del singolo giudice, almeno nell'ambito del processo di cognizione.

Vedo che ci sono pochi o forse quasi nessun medico-legale; questa è tuttavia una delle categorie di CTU a cui noi ci rivolgiamo più frequentemente. Mi piacerebbe dire due parole su un caso pratico di CTU. E quindi, evitando quello in materia antinfortunistica che, almeno per l'accertamento del fatto, è uguale nel processo civile e nel processo penale, quindi magari qualcun altro ne può parlare, evitando gli aspetti previdenziali che sono, diciamo, noiosi e anche molto specialistici, una delle problematiche particolari che noi affrontiamo è quella degli avviamenti obbligatori.

Ci sono cause in cui ci sono gli invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro e non assunti e si arriva quasi sempre velocemente ad una CTU che deve accertare se in una certa ditta ci sono o non ci sono mansioni compatibili con l'invalidità di quella persona.

Qui ci sono due o tre punti solo che vorrei chiarire, anche se vedo che non ci sono molti medici-legali interessati. Innanzitutto noi chiediamo in questi casi al CTU di fare un sopralluogo. Ciò è fondamentale perché il sopralluogo del CTU è sostitutivo del sopralluogo del Giudice. E' uno dei casi in cui il CTU non può andare in ditta, parlare con il direttore e basarsi su quello che il direttore gli ha detto sulle mansioni e sui posti esistenti, perché il direttore, come il proprietario, se la ditta è individuale, è una parte, e non può essere la parte a fornire al CTU gli elementi, gli unici elementi su cui il CTU stesso deve fondare la sua valutazione.

Quindi deve fare un sopralluogo e constatare di persona i posti esistenti e le mansioni esistenti, deve avere quelle cognizioni, appunto, tecniche, che gli consentono, per esempio, di consultare un libro matricola per vedere quanti dipendenti ci sono, ecc. Deve poi valutare l'esistenza di posti disponibili senza tenere conto se siano già occupati o meno. Succede infatti spesso che il CTU considera posto disponibile il posto vuoto. Invece non è questo il punto; il punto è che ci sia un posto compatibile con una certa invalidità. Questo è il posto considerato disponibile dalla legge, anche se in effetti occupato da un'altra persona, che però non sia un invalido. Quindi il CTU deve descrivere i posti che esistono, non i posti vuoti, e le mansioni che esistono in quella ditta e deve valutarne la compatibilità solo dal punto di vista medico. Deve valutare quindi la compatibilità psico-fisica delle mansioni con l'invalidità del soggetto. Non deve



fare accertamenti che riguardino la professionalità, né relazionare sulla idoneità dei profili professionali.

Il meccanismo del collocamento obbligatorio è un meccanismo automatico, ogni tot dipendenti si deve assumere un invalido, e quindi la valutazione della professionalità che in alcuni casi deve essere fatta, deve essere però fatta dal giudice. Questa valutazione riguarda solo i casi in cui una certa mansione richiede un particolare titolo di studio, che l'invalido può non avere o non ha, o richiede in ipotesi la conoscenza di lingue che l'invalido non possiede o richiede l'appartenenza alla categoria operaia piuttosto che impiegatizia di cui l'invalido non dispone o per la quale non vi è stata richiesta. Questa valutazione deve essere fatta dal giudice perché, appunto, contiene elementi di tipo molto giuridico che il CTU non possiede. L'importante è che il CTU faccia una perizia descrittiva. Io invito, nella maggior parte dei casi, a fare perizie descrittive, nel senso di non prendere posizione se uno non è sicuro, o se non ha già parlato col giudice su quello che serve per il processo. Ecco, questi sono alcuni accenni specifici su questa perizia, che volevo fare; è una perizia che crea abbastanza problemi nel nostro campo, sono questioni piuttosto delicate, anche perché l'organizzazione del lavoro, che diventa sempre più basata sul fatto di affidare all'esterno le mansioni più elementari e sulla specializzazione delle mansioni all'interno delle ditte, crea una sfasatura rispetto al meccanismo della legge.

La legge, in effetti è basata su un meccanismo prettamente automatico, dato che presuppone che, ogni 15 dipendenti, c'è comunque una mansione elementare che un invalido può fare. Questa è una sfasatura, perché ora non è affatto detto che sia così, cioè che ogni 15 posti di lavoro ve ne sia uno sufficientemente elementare. Ora ci possono essere aziende superspecializzate dove il numero dei dipendenti è elevato, ma di mansioni elementari praticamente non ce ne sono. Per esempio, perché il centralino è affidato all'esterno, le pulizie sono affidate all'esterno, la mensa è affidata all'esterno e il personale, magari di 100 dipendenti, è tutto specializzato.

Però questa sfasatura, siccome la legge esiste ancora, non può essere colmata dicendo semplicemente che quell'invalido non avrà accesso, ma deve essere colmata cercando se c'è comunque una mansione compatibile, dal punto di vista medico, alla sua invalidità e lasciando al giudice di valutare poi se ci sono anche profili relativi alla professionalità o alla categoria di appartenenza.

**procedure concorsuali.**  
**parla il Presidente della seconda sezione civile**  
**Dr Paolo Maria Galizzi**

La figura del consulente tecnico d'ufficio (CTU) è regolata dal Codice di Procedura Civile (art. 61 e seguenti), ed è prevista per il processo di cognizione, che si svolge in forma contenziosa, nel pieno contraddittorio delle parti.

La norma prevede che il CTU deve normalmente essere scelto fra gli appartenenti agli albi speciali previsti dalle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

L'art. 13 disposizioni di attuazione del CPC regola appunto l'albo dei consulenti tecnici, tenuto dal presidente del tribunale, e formato da un comitato così composto: presidente del tribunale, procuratore della Repubblica e un professionista iscritto nell'albo professionale, "designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente".

La stessa impostazione data dalla legge al comitato, che può costituirsi soltanto con un rappresentante degli ordini professionali, indica chiaramente che all'albo del CTU possono essere iscritti soltanto professionisti appartenenti ad ordini professionali o, per particolari settori tecnici, persone iscritte ad albi speciali tenuti dalla Camera di Commercio.

Tale situazione normativa, che probabilmente dovrà subire delle modifiche quando entreranno in vigore le nuove norme di ispirazione comunitaria, in corso di approvazione in Parlamento, in tema di ordini professionali, già oggi pone dei problemi non indifferenti di fronte all'emergere di settori di attività di natura sostanzialmente professionale, per i quali non esistono ordini o albi ufficialmente riconosciuti.

Ci sono infatti consulenti o professionisti o persone esperte che chiedono di essere iscritte in particolari categorie, ma che non hanno un punto di riconoscimento pubblicistico, che possa costituire e designare la persona per formare il comitato. Si erano posti questi problemi anche per ordini professionali su base regionale, come i geologi e gli psicologi, generalmente superati con la designazione di un rappresentante di altri Ordini, che partecipava alla formazione di questo comitato. Senza la presenza di tutte e tre le persone, il comitato non può infatti partecipare e non può decidere sulle domande.

Le norme di procedura civile prevedono poi altre figure di consulenti del giudice. In particolare, l'art. 68 CPC stabilisce che, nei casi previsti dalla legge, o quando sorga difficoltà, il giudice possa farsi assistere da un esperto in una determinata arte o professione.

Si ritiene correttamente che tale norma trovi applicazione soprattutto nei procedimenti non di cognizione, come in quelli di volontaria giurisdizione, nei procedimenti speciali ed in quelli esecutivi.

Per le esecuzioni immobiliari, invero, si prevede (art. 568 CPC) che, se il giudice non è in grado di poter dare una determinazione di valore di carattere automatico, può far uso di quello fornito da un esperto da lui nominato. Il giudice non dà praticamente mai una determinazione di valore automatico, perché i criteri automatici che oggi vigono, sono stati creati per finalità di natura fiscale e non per accertare il reale valore dell'immobile. Ecco quindi un termine che è diverso, anche se svolge sempre la collaborazione di natura tecnica nei confronti del procedimento e a favore del giudice. In effetti questi procedimenti non sono dei veri processi contenziosi con una pluralità di Parti.

Passando alle procedure concorsuali, va premesso che la legge fallimentare, che non è coordinata se non in minima parte con le norme procedurali del Codice di Procedura Civile, non regola espressamente la figura del consulente e dell'esperto.

La norma di riferimento è l'art.32 della legge fallimentare, che, per i fallimenti, fa delle affermazioni di carattere molto ampio per quanto riguarda la intrasmissibilità di norma delle funzioni del curatore. Cioè normalmente le funzioni del curatore sono intrasmissibili. Esistono solo due deroghe. In un caso, che non riguarda l'oggetto di questo convegno, le funzioni del curatore possono essere delegate ad un terzo soggetto, previa autorizzazione del giudice delegato, per il compimento di singoli atti. Potrebbe essere un inventano da compiere fuori città, potrebbe essere la partecipazione ad una udienza per cui il curatore è assolutamente impegnato.

Poi c'è una previsione un pò generica, ma che riguarda anche l'oggetto di questo convegno, che dice che il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito. La norma è di portata tale che crea dei problemi interpretativi e istituisce la figura del coadiutore, che può assumere caratteristiche diverse.

Nel caso di fallimenti assai complessi, può essere nominato un coadiutore con compiti generali (una sorta di alter-ego del curatore), che assista quest'ultimo in tutte le sue tipiche funzioni (verifica del passivo, gestione del patrimonio del fallito, liquidazione delle attività).

Poi esiste un coadiutore che è di natura tecnica e che allora è assimilabile al caso del CTU, dell'esperto, del perito, ecc. Viene nominato quando è necessario acquisire delle conoscenze che sono di natura strettamente tecnica, che il curatore può non avere o non ha. Allora, questa connotazione è simile a quella degli altri esperti che abbiamo visto. C'è una differenza, che il coadiutore fallimentare, anche se di settore, in genere si usa la parola "di settore" anziché tecnico, è un ausiliario non del giudice, ma del curatore. E' nominato dal giudice delegato, però risponde in prima persona al curatore che è la figura di pubblico ufficiale che ha la gestione dei rapporti fallimentari e del patrimonio fallimentare.

Vi è anche una differenza procedurale che forse non è molto rilevante: il coadiutore tecnico del fallimento (così come il curatore) non presta giuramento davanti al giudice, contrariamente a quanto avviene per il CTU e, secondo la prassi invalsa, anche per l'esperto.

La più rilevante questione interpretativa che si pone è se il coadiutore di settore (perito fallimentare) debba essere scelto fra gli iscritti all'albo dei CTU del tribunale.

La questione è questa: la norma che dice che il CTU deve normalmente essere scelto fra gli appartenenti agli albi speciali dei CTU del tribunale, è applicabile anche per gli esperti di cui abbiamo visto, soprattutto per gli esperti in materia di esecuzioni immobiliari, e anche ai coadiutori dei fallimenti, o no?

Secondo una interpretazione rigorosa, la norma sui CTU appare applicabile soltanto al procedimento civile di cognizione. Tuttavia, secondo una diversa interpretazione, che dà coerente coordinamento fra le norme del codice di procedura civile e quelle fallimentari, si dovrebbe ritenere applicabile lo stesso principio anche alle nomine in sede fallimentare. Il che comporta che questo albo istituito presso il tribunale avrebbe una portata di carattere così generale da riguardare non solo la figura del CTU, ma anche quella degli esperti e dei periti, ovvero coadiutori tecnici del fallimento. Stando alla prassi del tribunale fallimentare di Bergamo, il coadiutore tecnico (che, correntemente, viene definito perito, esperto o CTU) viene scelto normalmente fra gli appartenenti a tale albo. Altro punto è questo: che cosa

significa il termine normalmente. Esso implica che possano esserci delle situazioni legate alla stessa dislocazione geografica dei beni; ci sono stati casi, ad esempio, di procedure fallimentari che avevano beni in regioni italiane anche lontane, che consigliano la nomina di un consulente appartenente ad un albo diverso da quello del tribunale. Ci possono essere anche situazioni ambientali particolarissime, per le quali è consigliabile la nomina di un esperto o di un contabile, che non abbia residenza e operatività sul territorio locale.

Il termine “normalmente” fa anche pensare che, in via del tutto eccezionale, possa anche essere nominato un professionista di chiara fama che non sia iscritto a questi albi, però parliamo sempre di norme di carattere sostanzialmente eccezionale.

Ma quali sono i tipi di coadiutori di settore che vengono normalmente nominati nei fallimenti? Quando il fallito, sia esso persona fisica o società, ha una struttura aziendale di una certa complessità, si può procedere alla nomina di un coadiutore nel settore delle paghe e contributi, ai fini dei conteggi esatti delle retribuzioni e contribuzioni dei dipendenti, e per avviare le procedure di mobilità; in tali casi, la scelta ricade sui consulenti del lavoro.

Più frequentemente, la nomina riguarda la valutazione dei beni aziendali: beni mobili, macchinari, autovetture, oppure beni immobili; le scelte ricadono sui periti industriali, geometri, ingegneri, architetti.

Si può dire che le tipologie sono in genere più ricorrenti e meno varie rispetto a quelle per cui deve essere nominato un CTU nelle cause civili.

In ogni caso, il coadiutore nominato svolge le proprie operazioni normalmente senza un contraddittorio, e deposita in tribunale la propria relazione, che viene esaminata dal giudice delegato e trasmessa al curatore, per essere posta a base delle decisioni future.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali c.d. minori, le norme sul concordato preventivo (art. 172 L.F.) prevedono espressamente che, su richiesta del commissario giudiziale, il giudice possa nominare uno stimatore, che lo assista nella valutazione dei beni.

Le norme sulla amministrazione controllata non richiamano l'art. 172 L.F., nè hanno una previsione di nomina di periti od esperti; ma la giurisprudenza ritiene che, anche in tale procedura, il giudice delegato possa, su istanza del commissario giudiziale, nominare un consulente od esperto, il che avviene con una certa frequenza in materia immobiliare, in quanto è necessario accertare il valore effettivo dei cespiti immobiliari, che risultano iscritti a bilancio secondo i valori contabili. Ma come devono essere determinati i compensi spettanti ai coadiutori tecnici e agli esperti nelle procedure concorsuali?

L'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza (Cass., 26 giugno 1992 n. 8022) è nel senso che la liquidazione debba essere effettuata non in base alle tariffe professionali di competenza, bensì secondo le tariffe giudiziali previste per i CTU e gli esperti del processo civile (legge 8 luglio 1980 n.319 e DPR 27 luglio 1988 n.352), in quanto è evidente l'assimilabilità di tali figure di esperti a quella del CTU.

In ordine ai criteri di scelta dei coadiutori ed esperti, si è già detto che può essere ritenuta applicabile la norma di cui all'art. 61 II comma CPC: normalmente, la scelta va effettuata fra gli iscritti all'albo dei CTU del Tribunale.

La norma di cui all'art.23 delle disposizioni di attuazione del CPC, dispone che il presidente del Tribunale deve sorvegliare che gli incarichi siano equamente distribuiti fra gli iscritti agli albi. Vi è da rilevare, tuttavia, che, a fronte di 250 fallimenti dichiarati in media all'anno dal Tribunale di Bergamo, la necessità di una perizia di stima può presentarsi per un numero di procedure non superiore a 100; e, per contro, gli iscritti agli albi dei CTU anche soltanto in materia immobiliare, sono diverse centinaia; il che può in concreto frustrare le aspettative di molti iscritti agli albi. Vi è infine da evidenziare che l'espressione equa distribuzione non può significare un meccanismo automatico, che non esiste e non può esistere neppure nelle scelte dei curatori.

Entrambe le figure devono pienamente godere della fiducia del giudice, che, nella scelta, deve tenere conto, non soltanto della diligenza nello svolgimento degli incarichi, ma anche delle esperienze e delle effettive capacità dimostrate, non potendosi in alcun modo affermare il principio che “chiunque può svolgere qualunque incarico”.

**procedimento nelle esecuzioni, parla il Giudice**  
**Dr. Vittorio Carlo Aliprandi**

Degli aspetti codicisti inerenti alla figura del consulente, hanno già trattato altri colleghi, a me compete solo qualche cenno in merito alla perizia in materia di esecuzioni immobiliari e del compenso spettante all'esperto per l'incarico conferito in questo specifico e particolare settore. Attesa la natura della materia, ovvero stima di immobili, è logico che il giudice dell'esecuzione (G.E.) si rivolga solo a particolari categorie di periti, ovvero i geometri, gli architetti e gli ingegneri del settore civile.

L'esecuzione inizia col pignoramento da parte di un creditore munito di titolo esecutivo e, se il debitore esecutato persiste nell'inadempimento alle sue obbligazioni, il bene pignorato verrà posto all'incanto.

Si pone allora l'esigenza di determinare il valore di questo bene e l'art. 568 CPC dà la facoltà, ma non l'obbligo, al Giudice dell'esecuzione, di nominare un esperto ad hoc.

Va sottolineato che nel settore delle esecuzioni immobiliari non si deve propriamente parlare di perito o di CTU, ma più correttamente di esperto estimatore, proprio perché il processo esecutivo ha un fine diverso da quello del processo di cognizione.

Mentre il processo di cognizione serve per accertare o costituire taluni diritti (ad esempio, per stabilire che Tizio deve cento a Caio per una restituzione o per il risarcimento del danno), il processo di esecuzione è finalizzato ad ottenere la concreta attuazione di un determinato diritto. L'esperto, compreso nell'ambito di quegli ausiliari di cui all'art. 68 CPC, anche se giura non è un consulente e non ha la funzione di un consulente d'ufficio. Da ciò consegue che il Giudice dell'esecuzione non ha il dovere di motivare il dissenso sul valore (Cass. 15.10.77 n.4422), proprio perché la stima fornita rappresenta una indicazione di massima non vincolante.

La nomina dell'esperto è facoltativa, ma non obbligatoria, anche se nella prassi in uso al Tribunale di Bergamo sempre in ogni procedura esecutiva si procede alla sua nomina, onde evitare contestazioni di creditori o del debitore, mentre in altri fori, proprio perché la norma in questione consente al giudice di determinare il prezzo sulla scorta di quanto dedotto dalle parti, viene consentito al creditore procedente di allegare una propria consulenza di parte (ad es. Tribunale di Brescia). Operativamente, coloro che hanno ricevuto incarichi in questo settore, sapranno che all'udienza di comparizione delle parti, dopo che è stata depositata la certificazione notarile sostitutiva, viene assegnato un quesito articolato in 14 punti, frutto di un lavoro di rielaborazione compiuto dai giudici dell'esecuzione, che si sono susseguiti nel tempo, in cui mi preme sottolineare l'importanza di taluni aspetti

Cito solo alcuni punti, di particolare importanza:

- l'accertamento della titolarità in capo all'esecutato del bene pignorato, in base ad un atto ritualmente trascritto, con l'indicazione degli eventuali comproprietari;
- la verifica delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni nel ventennio;
- l'esistenza di servitù, oneri o pesi, con riguardo anche ad eventuali contratti di locazione opponibili alla procedura (tale attività deve essere personalmente svolta dal perito e non desunta solo dalla certificazione notarile);
- l'accertamento di eventuali abusi edilizi;
- l'accatastamento dei beni se necessario;
- la stima del compendio immobiliare.

Tale valore è comunque meramente indicativo, atteso che poi vari esperimenti d'asta deserti, o viceversa la presenza di più offerenti all'incanto, comportano un sensibile spostamento del prezzo di aggiudicazione da quello di stima.

Proprio in ragione del tipo di incarico, non esiste la possibilità di nominare dei consulenti di parte, semmai gli interessati, in particolare il debitore, potranno proporre opposizione ex art. 617 CPC all'atto che recepisce tale indicazione, ovvero l'ordinanza di vendita.

Per quanto attiene alla problematica dei compensi, bisogna fare una breve discussione di carattere generale e questa può interessare tutti, e non solo i periti e gli esperti che vengono nominati nell'ambito della esecuzione immobiliare.

Diciamo che la legge 8 luglio 80 n°319 ha costituito il primo concreto tentativo di superare l'obsoleto sistema delle remunerazioni a periti, consulenti tecnici e traduttori, secondo il criterio della vacanza, cioè in relazione al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico.

L'art. 2 di questa legge ha stabilito di demandare a successivi decreti presidenziali la determinazione degli onorari fissi

e di quelli variabili, indicando quale parametro di riferimento le tabelle professionali eventualmente concernenti le materie analoghe, contemplate tuttavia con la natura pubblicistica dell'incarico

Ne sono stati emanati alcuni, tra cui quello del 19.12.81 in materia di autopsie, quello del 28.07.92 n.570 inerente ai compensi spettanti ai curatori fallimentari e agli organi delle procedure concorsuali e, molto importante, il DPR 27 luglio 88 n.352, per quanto attiene ai profili che qui più ci interessano.

Invero, nonostante la previsione legislativa di un adeguamento automatico triennale, questi compensi sono rimasti piuttosto lontani dai valori esposti nelle tabelle professionali. In altri termini, si è voluto garantire al consulente un compenso che non fosse meramente simbolico, ma attesa la natura pubblicistica dell'incarico (*munus publicum*) si è voluto escludere il semplice rinvio alle tabelle professionali. Sul punto la Cassazione è ferma, si veda anche Cass. 21.05.90.

Questo sistema è stato criticato da una parte della dottrina, perché tenderebbe a scoraggiare i professionisti più preparati ad accettare incarichi, magari delicati, attesa la inadeguatezza del compenso.

Per quanto attiene alla scelta degli esperti da nominare, va riconosciuta al Magistrato la possibilità di una certa discrezionalità nella scelta, nel senso che non è affatto illecito selezionare, nell'ambito dell'apposito albo, una cerchia di periti, solo allorquando tale restrizione sia dettata da una positiva valutazione delle qualità professionali dei prescelti, anche in virtù del rapporto fiduciario che deve esistere tra il Magistrato e il suo collaboratore.

E' stata invece punita dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la condotta di taluni magistrati che avevano concentrato per anni la nomina di consulenti in capo ad un numero particolarmente ristretto di periti, ingenerando in tal modo all'esterno il dubbio di scelte ispirate più da favoritismi personali che da un positivo riscontro della professionalità.

Gli onorari possono essere fissi o variabili. Nel primo caso, in genere, gli onorari sono rapportati a determinati valori in percentuale, ad es. art.26 del DPR, sicché non vi è discrezionalità nel computo, mentre per gli onorari variabili esiste una discrezionalità (e non mero arbitrio) tra un massimo e un minimo. Vi sono infatti dei parametri da seguire, suggeriti dalla normativa, per liquidare in concreto la prestazione, ovvero la difficoltà dell'indagine, la sua completezza e il pregio dell'opera prestata. La legge prevede poi che in caso di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, gli onorari possono essere aumentati sino al doppio (art.5 legge 319/80). L'onorario può essere altresì raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni, può essere aumentato della metà quando sia fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario va liquidato per le specifiche attività previste nelle tabelle, secondo il dettato di tali disposizioni. In tutti gli altri casi, l'onorario va computato a tempo.

Il tempo si misura in vacanze, di cui la prima in assoluto a L.24732 e le successive a L. 13740. La vacanza è pari a due ore (quando il perito indica le ore, il magistrato deve dividere per due per calcolare il compenso). L'onorario per vacanza non si divide che per metà, trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice, se non sia direttamente presente, non può liquidare più di quattro vacanze al giorno (mi è capitato spesso di vedere esposte un numero di vacanze incompatibile con tale disposizione).

Il Magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero di ore che siano strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

A tal riguardo, esiste anche la responsabilità contabile del Magistrato liquidatore, ed è anche successo che la Procura Generale presso la Corte dei Conti abbia iniziato un procedimento contro un giudice istruttore di Milano.

Fatte tali premesse di carattere generale, in materia di esecuzione, la norma cardine è l'art. 13 del citato DPR in materia di estimo, la quale indica un compenso a percentuale fra un minimo e un massimo, calcolato per scaglioni sull'importo stimato.

Qualora la stima sia sommaria, il compenso è ridotto della metà, nel semplice giudizio di stima è ridotto di due terzi.

In genere, nelle esecuzioni, si applica sempre il primo comma dell'art. 13 che, nonostante la chiarezza, presenta qualche problema interpretativo.

La legge stabilisce un minimo assoluto, pari a 178.000 lire, ma che accade quando l'immobile pignorato vale più di un miliardo?

La Corte di Cassazione ha ritenuto che in ogni caso non si possa superare il tetto massimo e quindi, sviluppando i criteri dettati dall'art. 13, non si dovrebbe mai superare la somma di L. 2.700.000 (cfr. Cass. 21.11.96 n.10277 e 22.08.97 n.7852 in allegato).

Nella pratica quotidiana si cerca di ovviare ad alcune ingiustizie che si possono presentare. Ad esempio, nel caso di immobili omogenei e situati nello stesso luogo, anche se l'esperto ha formato più lotti, calcolando l'onorario per ogni singolo lotto, si sommeranno i valori (ad esempio, appartamento e relativo garage). Mentre in ipotesi di più beni situati in luoghi diversi, correttamente, l'onorario sarà calcolato sui singoli gruppi di lotti omogenei, potendosi superare l'importo sopra detto.

Nell'ipotesi in cui siano state pignorate solo delle quote di modesta entità, anche se l'esperto ha dovuto stimare il tutto per calcolare il valore della quota, si cercherà, se del caso, di non applicare il valore massimo per una esigenza di equità del ceto creditorio.

Sebbene l'art.13 dovrebbe avere carattere prevalentemente esaustivo, nella prassi del Tribunale di Bergamo, sia per adeguare il compenso all'effettivo sforzo del professionista, e soprattutto in merito alla molteplicità dei quesiti esposti, viene riconosciuta la possibilità di esporre un certo numero di vacanze, indicativamente ottanta quale numero massimo, limite superabile solo qualora si tratti di un gravoso incarico.

Talvolta si riconosce il compenso di cui all'art. 12 dello stesso decreto, il quale prevede che nella perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici e la misura di fondi rustici, spetta al consulente un compenso da un minimo di lire 178000 a un massimo di lire 1.190.000 (non si deve trattare però di una semplice piantina dell'appartamento che si va a vendere, ma ad esempio, della misura di un terreno di cui non si conosce l'ampiezza).

Ne segue che, per poter procedere alla vendita di un fondo cui non sappiamo la misura, non ci sarà solo il compenso in materia di estimo, ma ci sarà anche il compenso ex art. 12.

Esiste poi, nelle esecuzioni immobiliari, la problematica relativa agli accatastamenti, per i quali sono stati dettati solo dei criteri di massima.

Molto importante è l'art.29 del DPR, il quale sancisce che gli onorari sono tendenzialmente comprensivi di tutta la prestazione, quindi anche dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti, soprattutto anche della relazione dei risultati peritali (spesso vengono esposte somme per la dattilografia, che, giusto il dettato di questo articolo, non possono essere riconosciute)

Le spese per visure e le altre sostenute devono sempre essere puntualmente documentate, le richieste di proroghe devono costituire un'evenienza eccezionale e devono essere adeguatamente documentate. L'ingiustificato ritardo, è già stato detto, può dar luogo a responsabilità civile (ad esempio, da parte dei creditori intervenuti nella procedura), penale in taluni casi, comunque il giudice avrà la possibilità di ridurre l'onorario sino ad un quarto (art. 8 L. 319/80), norma comunque disapplicata. L'esperto può avvalersi, autorizzato dal giudice, della forza pubblica per espletare il suo incarico. Si discute sulla natura del provvedimento di liquidazione, se sia un atto di natura amministrativa o giurisdizionale.

Comunque lo si voglia intendere, il decreto di liquidazione rappresenta un titolo esecutivo a favore del professionista, contro la parte nei confronti della quale è stata posta provvisoriamente la liquidazione (nel processo esecutivo, nella generalità dei casi è il creditore precedente).

Il decreto di liquidazione è impugnabile ai sensi dell'art. 11 della L.319/80, non solo dal professionista che si ritenga leso nei suoi diritti, ma anche dalle parti private interessate, ad esempio, nella esecuzione, il creditore precedente che ritenga eccessiva la liquidazione, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'atto liquidatorio.

L'impugnazione dà luogo ad un procedimento camerale, ed è regolato, quanto alla procedura, dall'art. 29 L. 13.06.42 n.794.

**procedimento penale. parla il Giudice**  
**Dr Vittorio Masia**

Ringrazio innanzitutto gli organizzatori e il presidente Corbia per avermi invitato a questa comune occasione d'incontro e di confronto. Il tema del consulente e, aggiungo subito, del perito nella materia penale, è sicuramente di grande interesse, ma è un' interesse che si coglie appieno se solo si considera l'interesse o, meglio, gli interessi che vengono in rilievo nell'ambito del procedimento penale prima e del processo poi.

La differenza, come loro hanno potuto sentire dalle questioni portate all'esame del Giudice civile e del Giudice del lavoro, è data dal fatto che nell'ambito penalistico si discute sempre di diritti di libertà, della libertà personale. Il che, all'evidenza, implica che l'opera del consulente e del perito si pongano in una visuale diversa, certamente delicata e connotata da tutta una serie di cautele finalizzate al conseguimento dello scopo del giudizio e cioè dell'accertamento della verità. Consulente e perito sono due figure distinte: cominciamo col dire che parliamo del consulente, nominato dal Magistrato in relazione ad un segmento, che è il procedimento penale, il cui Dominus è il Pubblico Ministero; parliamo invece di perito, con riferimento ad una figura la cui nomina non può che essere del Giudice, sia esso Giudice per le indagini preliminari, Giudice dell'udienza preliminare o Giudice del dibattimento.

Naturalmente, anche in presenza di un perito e, quindi, di una nomina ad opera del Giudice, potremo trovare la figura del consulente ma ad indicazione delle Parti, siano esse le Parti private, ad esempio la Parte civile, l'imputato o lo stesso Pubblico Ministero.

Il CPP disciplina, in modo non meno esaustivo i temi che ci occupano, negli articoli 220 e seguenti. E' interessante registrare la novità portata dal Codice del 1988 a questa materia, giacché prima, e quindi sotto il vigore del codice del 1930, il Giudice poteva nominare un perito, allorché fosse necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni richiedenti specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Quel "può" era tradizionalmente interpretato come una facoltà che quindi non vincolava affatto il decidente e trovava la sua espressione massima quanto aulica nel latinetto del "Peritus peritorum", ovvero il Giudice che, all'occorrenza, poteva benissimo fare a meno del consulente o meglio del perito.

Direi che questo velo di onniscienza è caduto con il codice di procedura penale del 1988 e l'utilizzo del tempo indicativo sgombra definitivamente il campo da ogni equivoco; infatti si dice "la perizia è ammessa".

L'utilizzo di questo tempo, non sta a significare altro che il Giudice, ricorrendo certe necessità calate nell'ambito di un processo, debba nominare, obbligatoriamente, una persona iscritta in appositi albi. Diciamo subito che la scelta, e quindi cominciamo ad arrivare ad una delle questioni centrali, la scelta del consulente da parte del Pubblico Ministero, del perito da parte del Giudice, deve, di norma, avvenire tra soggetti iscritti in appositi albi che, solitamente, come è pure noto, sono persone anche in possesso di specifiche abilitazioni.

Questo vale per il campo medico, tecnico, scientifico in genere. Ma, nella materia penalistica, questo è un comportamento per così dire suggerito, giacché, sia l'art. 67 che l'art. 73 delle Disposizioni di attuazione, parlano di scelta che tendenzialmente deve avvenire tra i soggetti iscritti in appositi albi, riservando in modo normativamente espresso tale scelta anche al di fuori di tali contesti.

Può avvenire, infatti, che il Giudice o il Pubblico Ministero individuino una persona particolarmente versata, come si usa dire, in una disciplina tecnica, ma che non sia affatto iscritta in un albo e proceda egualmente alla nomina.

In queste situazioni, è buona norma motivare il provvedimento, ai fini di trasparenza e di chiarezza, e per dare conto alle parti, qui parliamo naturalmente di indagati, di persone offese nel procedimento, di imputato o di parte civile nel processo, in modo da consentire il controllo di questa scelta, in modo tale che la stessa non suoni come esercizio arbitrario di un potere che, comunque, ha una sua fonte normativa.

Ulteriore passaggio, è quello naturalmente del quesito in relazione alla disciplina nella quale si sostanzia l'opera del consulente o del perito. Va da sé che il quesito è strettamente connesso alla natura dell'incarico, quindi avremo, per esempio, nel campo medico-legale, in occasione di decessi piuttosto che di lesioni, dei quesiti piuttosto ricorrenti, così come saranno ricorrenti, o addirittura ripetitivi, nella materia edilizia-urbanistica. Più complessi sicuramente quelli che, ad esempio, si sono imposti con l'utilizzo di certe perizie, ad esempio per la rilevazione della struttura molecolare del DNA su residui organici, oppure in altre scienze che il legislatore richiama proprio a proposito della liquidazione dei compensi con la legge 319/80 che è stata citata dai colleghi..

Per quanto riguarda il quesito, il Giudice o il Pubblico Ministero hanno una potestà, direi, molto ampia nella formulazione dei singoli punti sui quali l'opera professionale dell'esperto si deve concentrare, ma, e anche qui sta una novità nel codice dell' 88, sono quesiti che possono essere già da subito, e cioè già dal momento del conferimento dell'incarico, recettizi di questioni che possono essere immediatamente rappresentate dalle parti processuali; e quindi, se parliamo del giudizio e quindi del processo, già dalla difesa e dal Pubblico Ministero.

Vi è un secondo momento in cui naturalmente queste istanze possono trovare ingresso; sicuramente attraverso consulenti che, come abbiamo già detto, possono affiancare l'opera del perito, sicuramente attraverso quelle istanze, osservazioni, riserve che i consulenti possono svolgere seguendo proprio da vicino, anche in modo fisico, l'opera del perito.

Il tutto, anche nel procedimento e nel processo penale, attraverso documenti scritti e quindi memorie che, come giustamente osservava la collega Azzollini, devono essere innanzitutto recepite dal perito o dal Pubblico Ministero se parliamo di una fase procedimentale ancora precedente, e poi che debbano consentire al Giudice di trarre il massimo di utilità proprio dall'atto istruttorio che attraverso questa via viene espletato.

Ancora qualche osservazione in merito alle caratteristiche dell'accertamento. Ho accennato poc'anzi alla possibilità per il Pubblico Ministero di disporre delle consulenze tecniche. Normativamente, questa possibilità gli è attribuita dagli art. 359 e 360 del codice di rito. Si tratta di accertamenti a tutto campo, quindi a 360 gradi, che possono riguardare le materie più varie, ad esempio accertamenti di natura chimico-tossicologica, i già ricordati accertamenti medico-legali o quanto altro. Con una differenza, che siamo in presenza di due attività non garantite, nel caso di accertamenti ex art. 359 e garantite, ex art. 360. Quest'ultimo con una riserva di perizia, se è vero che alla parte, quindi all'indagato che in questo atto viene rappresentato, assistito comunque da un difensore, viene accordata la facoltà di richiedere comunque un accertamento peritale, attraverso le forme dell'incidente probatorio, allorché si versi in presenza di accertamenti urgenti e non ripetibili. L'incidente probatorio è uno strumento, diciamo subito, con caratteristiche istruttorie e anticipatorie, al tempo stesso, della prova che si deve formare sempre e comunque al dibattimento.

Quindi tutti questi accertamenti, bisogna vederli nella prospettiva del giudizio, posto che questa è la sede in cui poi questi risultati e questi materiali devono comunque trovare la loro collocazione naturale.

L'incidente probatorio è quindi finalizzato a raccogliere anticipatamente questi accertamenti e, per quanto riguarda la perizia, posto che l'incidente probatorio può avere anche altri oggetti, ad esempio delle ricognizioni di persona, è dato alle parti, sia al Pubblico Ministero che alle altre parti private, quindi alla persona offesa, e, sicuramente, agli indagati, di richiedere al GIP un accertamento peritale.

Direi che, sicuramente, siamo in presenza di un atto che è soggetto alle stesse regole per quanto riguarda quindi l'individuazione delle persone da nominare. Per quanto riguarda i tempi bisogna dire che a questo accertamento si ricorre quando una perizia disposta a dibattimento potrebbe superare i 60 giorni di tempo e quindi determinare una sospensione del giudizio per un tempo apprezzabile e quindi con una evidente finalità di economia, oltre che di immediata fissazione di certi risultati.

Ecco, segnalo dei casi che possono essere oggetto poi di eventuale dibattito, circa due tendenze che, in questo ultimo periodo si vanno manifestando nel nostro settore e cioè il ricorso, o meglio la richiesta da parte delle difese, ma anche da parte dei Pubblici Ministeri, di accertamenti peritali di tipo psicologico. E' da premettere che, per il nostro ordinamento processuale penalistico, sono vietate le perizie finalizzate a stabilire l'abitudine, la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Cioè, le uniche perizie ammesse sul punto sono quelle finalizzate a stabilire se, ad esempio, l'imputato abbia la capacità di partecipare in modo cosciente e consapevole al processo che lo riguarda, ovvero, quelle finalizzate a stabilire la capacità di intendere e di volere e cioè l'imputabilità, con un possibile sviluppo in termini di pericolosità. Queste sono ammissibili, ma, dicevo, si va facendo strada la tendenza di richiedere sempre più, soprattutto ad esempio nei processi che riguardano abusi su minori, ma non necessariamente in quelli, la cosiddetta perizia psicologica ex art. 196 comma 2° del CPC.

E' questo uno strumento attraverso il quale non si chiede al perito di stabilire se la vittima ha detto tout-court la verità, giacché questo è un giudizio riservato esclusivamente al giudice, ma si può chiedere invece di accertare ad esempio, un



determinato processo evolutivo, conoscitivo, affettivo, relazionale con la famiglia di origine, eventualmente con una famiglia allargata, posto che episodi di abuso si riscontrano spesso in contesti familiari diversificati.

Altro momento in cui l'opera del consulente, per quanto riguarda la fase procedimentale, e l'opera del perito per quanto riguarda la fase processuale, dicevo, sono particolarmente apprezzati è quella fiscale -societaria.

Mi è capitato, con una certa frequenza, di dover attribuire o di dover sollecitare l'attribuzione di incarichi peritali, ad esempio, nell'ambito di ipotesi di reati societari, quindi per falsi in comunicazioni sociali.

E' evidente che, se l'opera del perito in questi casi riesce a spiegare determinate appostazioni a bilancio nello stato patrimoniale, nel conto economico, a chiarire la natura di certe riserve, a chiarire la ostensibilità di questi dati, recepiti in relazioni quali possono essere quelle degli amministratori, quelle dei sindaci, si potrà affermare o, viceversa, escludere l'esistenza stessa del reato di false comunicazioni sociali.

Quindi, la perizia contabile, soprattutto in una realtà come quella bergamasca, fortemente caratterizzata dal punto di vista imprenditoriale, è sicuramente uno strumento destinato a trovare ulteriore sviluppo.

Concordo, infine, con quanto hanno detto i miei colleghi, e cioè sulla valenza fiduciaria di questo rapporto, concordo altresì con quanto è stato affermato circa la necessità di rispettare determinate caratteristiche di specificità, di professionalità e anche di anzianità, ma debbo anche dire che occorre consentire al massimo grado l'accesso a queste funzioni di ausilio al Magistrato in genere alla più larga parte di professionisti possibile, salvo poi, come sempre, di verificarne il risultato in concreto. Vi ringrazio per l'attenzione.

## NORMATIVA FISCALE

### imposta di bollo

Gli elaborati vanno redatti in bollo (carta bollata o resa legale con marche da bollo da L.20.000 ogni 4 facciate); lo scritto non può superare le 25 righe ogni facciata, la riga deve essere contenuta in 13,3 cm e con non più di 52 caratteri, le stesse misure del formato del bollo.

Il verbale di asseverazione va steso nell'ultima facciata dell'elaborato.

Gli allegati devono essere bollati con marche da L.20.000 per ogni documento; se il documento supera le 4 facciate, apporre 1 marca ogni 4 facciate successive o frazioni.

La nota spese va redatta in bollo da L.20.000.

### diritti di cancelleria

Diritto unico di L.6.000 da applicare con marca sul verbale di asseverazione.

### esenzioni

Sono esenti dall'imposta di bollo le perizie concernenti:

- cause di lavoro;
- cause di previdenza;
- adozioni speciali ed internazionali;
- cause di separazione dei coniugi;
- cause di divorzio;
- cause agrarie;
- cause di competenza del Giudice di Pace di valore non superiore a L. 2.000.000;
- procedimenti penali, ad eccezione delle perizie fatte nell'interesse della parte civile;
- cause ammesse al gratuito patrocinio, se la perizia è fatta nell'interesse della parte "povera";
- cause nelle quali è parte una amministrazione pubblica o un ente morale che gode dell'esenzione dell'imposta, sempre per perizie fatte nel loro interesse;

NB: l'elenco non esaurisce tutte le esenzioni previste da leggi speciali.

il Direttore di Cancelleria Dr. Carlo Lupo

Si allegano di seguito:

- il decreto n. 106 del 01.06.96 del Presidente del Tribunale di Bergamo
- il quesito-tipo elaborato dal Giudice dell' Esecuzione del Tribunale di Bergamo
- criterio-guida per la definizione della richiesta di liquidazione del CTU dell' Esecuzione
- decisioni della Cassazione civile, sez.1:
  - n. 10277 del 21 novembre 1996
  - n. 4243 del 14 maggio 1997
  - n. 7852 del 22 agosto 1997

## **DECRETO N. 106 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO**

### **IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Al fine di una migliore enunciazione dei criteri, peraltro già in atto, di rotazione degli incarichi professionali, sia in materia fallimentare, sia in quella giudiziaria ordinaria, dispone quanto segue:

#### **I) INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA FALLIMENTARE.**

1) Gli aspiranti curatori dovranno presentare alla sezione fallimentare una specifica domanda, indicando il proprio curriculum, con l'indicazione degli elementi specifici attestanti che è stato svolto un periodo di pratica professionale mirata alle procedure concorsuali.

Vengono esonerati dal presentare la domanda coloro che l'abbiano già presentata alla sezione fallimentare, a seguito delle disposizioni introdotte fin dal 1992, o che già in precedenza abbiano ricevuto incarichi dal Tribunale.

2) L'attribuzione degli incarichi di curatore fallimentare fra coloro che hanno presentato la domanda e abbiano i requisiti richiesti, nonché fra coloro che in passato hanno già avuto incarichi, avverrà con criteri di rotazione, che vengono di seguito enunciati, senza peraltro un vero e proprio automatismo incompatibile con il potere discrezionale del giudice e con la funzione di collaboratore della giustizia svolta dal curatore.

3) Le procedure fallimentari vengono distinte in tre fasce:

A) di grande rilievo:

per la complessità della procedura, la rilevanza economico -sociale dell'impresa fallita, le ripercussioni economiche e sociali del dissesto, l'importanza delle tematiche giuridiche ed economiche sottese; tale criterio vale anche indipendentemente dalla entità del passivo e dell'attivo ( del resto per lo più non valutabili al momento della dichiarazione di fallimento).

B) di medio rilievo.

C) di minore importanza:

in relazione alla minore complessità della procedura e delle problematiche economico-giuridiche connesse, nonché, nei limiti di una valutazione preventiva, anche della entità dell'attivo e del passivo.

I professionisti investiti di primi incarichi si vedranno assegnati quelli di cui alla fascia C.

Per il conferimento di ulteriori incarichi, ed il passaggio alle fasce successive, si terrà conto sia di elementi oggettivi, attinenti la natura delle procedure ( prevalenza delle problematiche economiche su quelle giuridiche o viceversa), sia di fattori soggettivi, connessi alla esperienza acquisita dal professionista, e alla diligenza usata e capacità dimostrata negli incarichi precedentemente svolti.

4) Gli incarichi relativi alle procedure concorsuali diverse dal fallimento ( commissari giudiziali di amministrazioni controllate e concordati preventivi, e liquidatori giudiziali di beni), verranno assegnati a coloro che hanno svolto le funzioni di procedure fallimentari delle fasce A o B per almeno due anni, e che abbiano dato prova di aver adempiuto a

tali incarichi con capacità, e totale diligenza.

5) In ogni caso, a ciascun professionista, per ogni anno solare, non potranno essere affidati più di tre incarichi di curatore fallimentare, e non più di un incarico attinente alle altre procedure concorsuali, con le sole deroghe per ipotesi di evidente connessione procedurale o di irrilevanza economica degli incarichi.

Ai fini di cui sopra, verrà adeguatamente aggiornato il registro di comodo già in uso presso la sezione fallimentare.

6) Per quanto riguarda gli incarichi di assistenza legale alle procedure fallimentari ( non essendo di competenza giudiziaria la nomina dei legali delle società in concordato o in a.c., che mantengono i propri poteri di ordinaria amministrazione), ogni giudice delegato provvederà ad effettuare le scelte con criteri di rotazione, nell'ambito dell'elenco fornito dall'Ordine degli Avvocati, e con il limite numerico di non più di 6 incarichi per anno ad ogni professionista, con la sola deroga per ipotesi di stretta connessione nell'ambito della medesima procedura.

## II) INCARICHI PROFESSIONALI NELLA RESTANTE MATERIA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE E NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI:

Ciascun giudice assegnerà gli incarichi (perito estimatore,CTU, ecc.) con criteri di rotazione, preferibilmente nell'ambito di coloro che sono iscritti nell'albo dei periti e consulenti del Tribunale, con i seguenti limiti massimi:

ogni magistrato potrà conferire ,nell'arco di un anno, ad ogni singolo professionista, il massimo di otto incarichi , e ognuno dei professionisti non potrà avere comunque più di 25 incarichi per anno, con la sola deroga per i settori ove oggettivamente scarseggiano i periti.

Per quanto riguarda le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche in materia penale, gli incarichi dovranno essere affidati a ditte specializzate.

Bergamo, 1 giugno 1996.

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE DI BERGAMO

n° Reg.  
n° Cron.  
Es. Immob.

Nella procedura esecutiva immobiliare promossa  
da .....

contro .....

l'anno ..... il giorno ..... del mese di .....  
davanti al Giudice dell'Esecuzione  
assistito dal collaboratore di cancelleria, sono comparsi .....  
nonché il CTU .....  
noto all'Ufficio il quale accetta l'incarico e presta giuramento nelle forme di rito.

Il Giudice dell'Esecuzione conferisce al C.T.U. il seguente incarico:

- 1) Per le costruzioni iniziate anteriormente al 2.9.1967 procuri la dichiarazione sostitutiva dell'atto notano di cui all'art. 40 della legge 47/1985.
  - 2) Per le costruzioni iniziate successivamente a tale data accerti gli estremi della licenza o concessione edilizia; evidenzi in ogni caso, l'eventuale assenza di licenza o le realizzazioni in difformità dalla stessa; indichi, in tali casi, se il proprietario dell'immobile ha provveduto a presentare la domanda di condono edilizio e a pagare la relativa oblazione.
  - 3) Per i terreni alleghi il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco competente a norma dell'art. 18 legge 47/85.
  - 4) Accerti a chi è intestata la partita catastale relativa agli immobili pignorati, oggetto della presente procedura. Provveda, ove necessario, all'accatastamento dei beni al N.C.E.U., e in caso di oggettiva impossibilità, ne indichi le ragioni ostantive.
  - 5) Accerti, in base alla documentazione della Conservatoria se all'atto della notifica del pignoramento il debitore esecutato risultava intestatario degli immobili stessi, in base ad un atto regolarmente trascritto, indicando gli eventuali comproprietari indivisi.
  - 6) Accerti l'esatta provenienza dei beni mediante la ricostruzione analitica delle vicende relative ai medesimi con le trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie nel ventennio antecedente al pignoramento, la sussistenza di oneri, pesi, servitù attive o passive, diritti di usufrutto, uso o abitazione.
  - 7) Determini il valore degli immobili pignorati.
  - 8) Provveda all'eventuale formazione di lotti per gruppi omogenei se la natura degli immobili lo permette, indicando per ciascuna unità il valore, la superficie ed i confini e procedendo, se necessario al frazionamento catastale.
  - 9) Accerti da chi sono occupati gli immobili ed a che titolo.
  - 10) Accerti che i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per P.U.
  - 11) Accerti il valore iniziale degli immobili agli effetti dell'I.N.V. I. M.
  - 12) Alleghi all'elaborato le planimetrie degli immobili e una documentazione fotografica degli stessi.
  - 13) Proceda in caso di vendita degli immobili a redigere e presentare la nota di voltura.
  - 14) Depositi il C.T.U., separata e succinta descrizione del lotto o dei lotti formati con il prezzo attribuitogli, secondo lo schema consueto per i bandi di vendita immobiliare.
- Concede al C.T.U. il termine di gg ..... da oggi per il deposito in cancelleria della relazione di perizia sottoscritta e degli allegati.  
Assegna al C.T.U. un anticipo di lire.....  
da versarsi a cura del .....

**Rinvia**

la causa all'udienza del giorno ..... ore ..... per ulteriore trattazione.  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL CTU .....

IL CANCELLIERE .....  
per il ritiro documenti

## I giudici dell'esecuzione

invitano i signori Consulenti tecnici di ufficio ad attenersi, nella formulazione delle note spese e competenze per gli incarichi espletati, ai seguenti criteri:

- 1) ONORARI: per le consulenze in materia di estimo, attenersi ai criteri fissati nell'art. 13 del d.p.r. 352/1988; deve inoltre essere tenuto presente che, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto, gli onorari previsti sono comprensivi di tutte le attività svolte dal consulente ed inerenti all'incarico conferito dal giudice;
- 2) SPESE: si prega, per quanto possibile, di documentare le spese sostenute e, in ogni caso, di indicarle distintamente, evitando di cumulare importi per spese diverse con conseguente impossibilità di controllo;
  - a) il rimborso per le spese di trasferimento con mezzo proprio sarà liquidato secondo le tariffe ACI; l'uso del mezzo proprio dovrà essere specificamente autorizzato dal giudice;
  - b) non saranno rimborsate spese per collaboratori inerenti allo svolgimento dell'incarico peritale, in quanto questo è strettamente personale;
  - c) le fotografie saranno rimborsate solo in numero strettamente necessario alla illustrazione degli immobili valutati, previa documentazione del costo di sviluppo e della pellicola vergine;
  - d) le copie eliografiche e fotostatiche saranno rimborsate previa esibizione di documentazione degli esborsi effettivi;
  - e) non saranno rimborsate spese di dattilografia, in quanto l'elaborazione della relazione di consulenza è attività inerente all'incarico e quindi già compresa negli onorari previsti dalla legge ai sensi dell'art. 29 citato;
  - f) non saranno liquidate spese generali di ufficio;
  - g) per le operazioni di voltura saranno liquidati onorari massimi previsti in via forfettaria in lire 250.000 e le spese per un massimo di 200.000;
  - h) gli onorari a vacanza saranno liquidati per un massimo di lire 800.000 in via forfettaria;
  - i) la formazione di planimetrie da parte del c.t.u. è attività non strumentale all'incarico e per il quale il compenso deve liquidarsi con il criterio di cui all'art. 12 d.p.r. n. 352/1988.
  - l) non saranno liquidate spese inerenti a visure notarili, in quanto le visure devono essere fatte personalmente dal c.t.u.
  - m) la natura pubblicistica dell'incarico affidato al c.t.u. esclude il rinvio recettizio alle tariffe professionali (Cass. n. 7837/94).

Bergamo, 25.6.1997

I Giudici dell'Esecuzione  
Dr Manarosa PI5PPONZI  
Dr. Elena TOMASSINI

CD JurisData – Giurisprudenza, Ricerca : (TARIFFA OR TARIFFE), Archivi selezionati: Massime  
CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE, Consulente tecnico d'ufficio, compenso

LS	8	luglio 1980 n. 319	art.	2
LS	27	luglio1988 n 352	art.	1
LS	27	luglio1988 n 352	art.	2
LS	27	luglio1988 n. 352	art.	3

Attesa la natura pubblicistica dell'incarico, il compenso del consulente tecnico d'ufficio non può essere liquidato in misura superiore a quella massima specificamente indicata dalla legge, ancorché riguardo a controversie di valore inferiore a quella in cui l'attività è stata prestata (nella specie, in applicazione del principio, la Cassazione ha escluso che al consulente tecnico che aveva redatto la stima di azienda di valore superiore a lire un miliardo potesse essere liquidato, in base alle vacanze, un compenso superiore a quello massimo computabile dall'applicazione degli art. 2 e 3 della tariffa approvata con D..P.R. 27 luglio 1988 n. 352, che prevedono per tale attività un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali da lire cinquecento milioni fino a non oltre lire un miliardo)

Cassazione civile sez. I, 21 novembre 1996, n. 10277, Carbonara e altro, c. Cons. proprietari comprensorio Marina Reale e altro, Foro it. 1997,I,2583

CD JurisData - Giurisprudenza  
Ricerca : (TARIFFA OR TARIFFE ) (LSX1988 SENT LSN0352)/95, Archivi selezionati: Massime  
PROCEDIMENTO CIVILE, Ausiliari del giudice  
LS 8 luglio 1980 n. 319 art. 2 1.  
LS 27 luglio 1988 n. 352  
Codice civile (1942) art. 2233

Data: 20-10-1999

D. P.R.

Lo “stimatore” o “l’esperto”, del quale l’organo giudiziario si avvale al fine di determinare il valore di beni assoggettati a procedure esecutive (anche concorsuali), appartiene alla categoria residuale degli “altri ausiliari del giudice” contrapposta a quella degli ausiliari tipici e “nominati”, quali il consulente tecnico o il custode; ad esso pertanto si applica, per quanto concerne la procedura di liquidazione (in relazione agli aspetti formali dei relativi provvedimenti), la disciplina di cui agli art. 52 e 53 disp. att. c.p.c., mentre, per quanto concerne i criteri di liquidazione, occorre fare riferimento a quelli previsti, in particolare per la materia estimativa, dall’art. 13 D.P.R. n. 352 del 1988, restando così preclusa l’applicabilità diretta delle tariffe professionali, richiamate dal legislatore solo ai fini di una determinazione tabellare generale, i cui limiti, minimi e massimi, non sono superabili neppure quando la stima dei beni, con riferimento a scaglioni di valore contiguo e progressivo, sia eccedente il limite superiore dello scaglione massimo. Detta limitazione di valore non contrasta col disposto dell’art. 2233 c.c. — secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione - posto che l’art. 2 l. n. 319 del 1980 impone di temperare la misura degli onorari con la natura pubblicitaria dell’incarico, né è configurabile una carenza di remunerazione per la parte di opera professionale correlata al valore eccedente il limite massimo, potendosi, ove ne ricorrano le condizioni, applicare l’art. 5 l. n. 319 del 1980 — che consente un incremento del compenso risultante dal calcolo tabellare ogni volta che l’incarico si presenti caratterizzato da particolare importanza, complessità o difficoltà — previsione che consente di tenere conto di quelle ipotesi in cui la rilevante dimensione economica dell’incarico sia effettivamente sintomo rivelatore di una oggettiva peculiarità di esso, come tale riflettentesi sull’impegno professionale richiesto. Cassazione civile sez. I, 14 maggio 1997, n. 4243, De Stefanis, c.Fall. soc. PRO.GE.CQ. e altro, Giust. civ. Mass. 1997, 737

CD JurisData – Giurisprudenza, Ricerca : (LSX1980 SENT LSNO319)/95 (03Y1997)/96, Archivi selezionati: Massime

CQNSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE, Consulente tecnico d’ufficio, compenso

Codice procedura civile	art.	61
Codice procedura civile	art.	68
LS 8luglio 1980 n. 319	art.	2
LS 27luglio 1988 n. 352	art.	1
LS 27luglio 1988 n. 352	art.	13

Il compenso dello stimatore, ausiliario di cui il giudice si avvale per la determinazione del valore dei beni assoggettati ad espropriazione, deve liquidarsi secondo i criteri previsti per il consulente tecnico dalla l.8 luglio 1980 n. 319 e dal D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352; conseguentemente, quando il valore dei beni stimati superi lire un miliardo, esclusa l’applicazione diretta delle tabelle professionali, il compenso dello stimatore non può eccedere l’onorario determinato dall’applicazione del criterio stabilito dall’art. 13 D.P.R. n. 352 del 1988, il cui scaglione massimo di valore, fissato a partire da lire cinquecento milioni sino a lire un miliardo, configura un limite non superabile.

Cassazione civile sez. I, 14 maggio 1997, n. 4243, De Stefanis, c. Fall. soc. Progeco e altro, Foro iL. 1998,1,1257

CD JurisData — Giurisprudenza

Data: 20—10—1999

Ricerca : (LSX1980 SENT LSNO319)/95 (03Y1997)/96 Archivi selezionati: Massime

CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE, Consulente tecnico d’ufficio (compenso)

Codice civile (1942) art. 2233

Costituzione Repubblica art. 35

Costituzione Repubblica art. 36

LS 8 luglio 1980 n. 319

LS 14 novembre 1983 n. 820

LS 27 luglio 1988 n. 352 art. 2

In tema di liquidazione dell’onorario del consulente tecnico d’ufficio, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell’onorario medesimo, fissato dall’art. 2 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 in “non oltre il miliardo di lire”, configura un limite insuperabile, che non contrasta ne’ con gli art. 35 e 36 cost., ne’ con l’art. 2233 c.c.; infatti, la razionalità della scelta legislativa e’ suffragata dalla posizione stessa dei consulenti d’ufficio, i quali, nella loro qualità di ausiliari del giudice, non possono essere considerati, ai fini della valutazione delle loro prestazioni, come semplici lavoratori autonomi. (Nella specie la Corte Suprema, in applicazione dell’enunciato principio, prescindendo dalla qualificazione del D.P.R. n. 352 cit. come atto amministrativo regolamentare o come fonte normativa primaria, ha escluso la possibilità per il giudice ordinario di procedere alla disapplicazione del decreto stesso)

Cassazione civile sez. I, 22 agosto 1997, n. 7852, Castaldo, c. Mm. giust., Giur. bollettino legisl. tecnica 1998, 86

## **Il dialogo tra Consulenti e Magistrati**

### **Il consulente dichiara il proprio nome a troppa distanza dal microfono.**

Chiedo una precisazione o commento al Dr. Aliprandi in merito alle esecuzioni immobiliari, in quanto mi è capitato di farne, e adesso ne sto facendo una piuttosto faticosa. Come fa a conciliare il fatto che ci sia un minimo di circa 170000 lire e la possibilità che un consulente venga pagato la prima vacanza credo 24000 lire per due ore, le successive circa 13000, e ne può fare 4 al giorno. Dico questo: io adesso devo fare una relazione che arriverà sulla cinquantina di pagine. Se Lei immagina che ogni 4 pagine ci vanno 20000 lire di bollo, mi spieghi quale spirito di missionario deve avere ancora il consulente. Non sarebbe meglio vedere di fare qualcosa come insegnano i benzinai che fanno serrate pur di avere qualche cosa di più. Non perché il merito si commisura all' 'impegno, ma non credo che ci sia qualcuno, almeno qui in sala, che sia disposto al mattino ad alzarsi e spendere soldi per dire vado a fare una piacevole passeggiata per esempio ad Alzano Lombardo.

### **risponde il Giudice Dr. Vittorio Carlo Aliprandi**

I giudici dell'esecuzione che mi hanno preceduto, la Dr.ssa Pipponzi e la Dr.ssa Tommassini, avevano fatto un decreto dettando dei criteri di massima.

E proprio perché i quesiti che vengono dati nell'ambito delle esecuzioni sono 14, noi, accanto all'onorario ex-art. 13 con tutti quegli aggiustamenti che già vi dicevo prima, p.e., se i beni sono dislocati in posti diversi, comunque si supera quello che può essere il massimo del miliardo. Abbiamo anche riconosciuto la possibilità di dare un compenso a vacanze che, in questo decreto, a dir la verità, è piuttosto basso perché si parla di 80 vacanze. Ma già, per casi in cui ci sono tantissimi lotti, l'abbiamo notevolmente ampliato.

Per esempio, i compensi per gli accatastamenti, non vengono quasi mai liquidati solo a vacanza, ma ci fidiamo un pò di quel che voi ci dite. Anche se, come vi ho detto prima, il rinvio alle tariffe professionali non è consentito, però, in linea di massima, per esempio, gli accatastamenti vengono pagati in toto. Poi, come vi dicevo prima, le planimetrie vengono pagate a parte.

Quindi non sono sempre, almeno per quanto mi riguarda, compensi irrisori; sono certamente compensi bassi quando si tratta di piccoli immobili, ma quando si tratta di grossi lotti, di grosse esecuzioni, a me è capitato di dover liquidare 20 o 30 o 40 milioni: Quindi bisogna vedere caso per caso

### **domanda del consulente Giorgio Masolini, odontotecnico**

La mia attività di odontotecnico è stata inserita nell' albo CTU del Tribunale nella categoria "varie" sezione periti estimatori. Nel ruolo periti ed esperti della CCIA nella sezione 12 attività varie, sub-categoria 14. Ciò in quanto non esiste la mia categoria, e mi è stato detto alla CCIA che l'elenco è aggiornato al 1957. Vorrei sapere se è possibile integrare, perché come me ci sono altri, per esempio i periti informatici

### **risponde il Presidente della Sezione seconda, Dr. Paolo Maria Galizzi**

A parte le catalogazioni che non hanno una grande rilevanza, le nomine avvengono quando ci sono gli ordini professionali, in base alla appartenenza ai singoli ordini professionali. Se le domande vengono presentate dagli ingegneri che chiedono di essere iscritti all'albo dei CTU, il comitato si compone col Presidente degli ingegneri o delegato e decide se ammetterli o meno. Idem per gli architetti, i geometri, i periti commerciali, i ragionieri, i dottori commercialisti, cioè tutti quelli che hanno già un loro ordine.

Si pone un problema per quelle categorie che non hanno un riconoscimento vero e proprio di ordine o collegio professionale, per le quali è anche difficile la costituzione del comitato. Allora si ricorre a questo criterio da tanti anni, di chiamare un designato dalla CCIA che ha competenza per queste categorie che sono cosiddette varie, che non so esattamente nell'ambito della CCIA come funzionino. Naturalmente su domanda, uno deve chiedere alla CCIA di essere iscritto nell'albo di queste categorie, poi loro, quando vengono, dicono sì, risulta iscritto, come si vede anche dalla visura. In tal modo, l'iscritto all'albo CCIA viene iscritto anche nell'albo CTU.

### **risponde alla stessa domanda il Giudice Dr.ssa Maria Vittoria Azzollini**

Nella sezione “vari” , segue sempre il dettaglio della specializzazione. Anche fra gli ingegneri, c’è scritto “ingegnere idraulico” piuttosto che “chimico”. Ugualmente, nella categoria vari , c’è scritto, nel suo caso, specialista odontotecnico. Quindi, il giudice che sceglie, non sceglie a caso nella categoria “varie”, altrimenti non potrebbe utilizzarla.

**domanda del Geom. Vittorio Pasinetti, esperto estimatore**

Voglio ringraziare il Prof Corbia per questo incontro e credo che meriti un grosso applauso per l’ opportunità che ci ha dato e ringrazio ovviamente gli intervenuti che qualificano questo incontro. Quando ho ricevuto l’ invito per questo convegno, l’ ho interpretato come un incontro finalizzato a migliorare quelli che sono i rapporti tra giudici e consulenti e trovo che sia quindi un primo passo fondamentale per il miglioramento futuro.

A questo punto chiedo: quale è la disponibilità del Tribunale di Bergamo ad utilizzare le nuove tecnologie informatiche per lo svolgimento della attività. Mi spiego meglio. Si potrebbe studiare una o più forme standardizzate di relazioni, procedure ecc. ottenendo quindi relazioni certamente complete e di più facile lettura per voi che siete i nostri interlocutori e utilizzatori del prodotto “relazione di perizia “.

E’ possibile pensare ad un sito Internet per quanto riguarda i beni di provenienza fallimentare; esiste, se non erro, un precedente messo a punto dal Tribunale di Cassino. E’, in sostanza, ipotizzabile l’ istituzione di una commissione Tribunale-APE che possa affrontare questi problemi e quindi migliorare il servizio?

**domanda del consulente Mioudi Sidhoum, traduttore**

Io per la prima volta mi sento con una associazione che sta creando le cose, son contento, è un onore e un piacere per tutti di avere con noi i nostri giudici. Io chiedo, signori giudici, più lavoro e più variante e che paghiate di più, non solo per me, ma per tutti

**risponde il Presidente del G.I.P. Dr. Adriano Galizzi**

Io posso rispondere subito a questo problema perché quello degli interpreti e traduttori è una delle categorie che in questi ultimi anni è diventata necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell’ attività penale, civile e nelle cause di lavoro. Questi dati mi arrivano per via indiretta e vedo che ci sono molti esami di testimoni e di persone che sono di lingua araba.

E per noi, in penale, è indispensabile avere un certo gruppo di persone su cui poter contare, perché noi abbiamo esigenze di immediata disponibilità. Questo devono saperlo; cioè, se viene arrestata una persona di lingua pakistana, il GIP entro 48 ore deve andare ad interrogarlo, entro 48 ore deve avere un interprete capace di tradurre la lingua pakistana, capace di tradurre il dialetto africano di quella determinata regione. Altrimenti l’ interrogatorio non è neanche valido.

Quindi è una nostra esigenza ben precisa di avere a disposizione un certo numero di persone che abbia la qualità per svolgere la funzione di interprete.

E qui bisogna evidentemente chiedere l’ iscrizione all’ albo del Tribunale, ma a parte l’ iscrizione, che è un atto formale, bisogna venire in Tribunale a presentarsi, a dare l’ indirizzo, i recapiti, ecc. Direi che questa è una delle categorie che pone i vari problemi che nelle relazioni sono emersi. Perché certamente non esiste un ordine degli interpreti e traduttori, per cui io non so come verrà composta la famosa commissione che, anche per il penale, è prevista dall’ art. 68 delle Disposizioni di attuazione del codice, in cui si prevede che questa commissione, che deve formare e rivedere l’ albo dei periti, è formata dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del consiglio dell’ ordine o collegio cui appartiene la categoria dell’ esperto e i traduttori non hanno né collegio né ordine. Per cui io mi domando come verrà composta, non so bene come venga composta. E’ una categoria nei confronti della quale si pone drammaticamente direi l’ altro problema, che è quello della retribuzione.

L’ Ing. Berlucchi ha sollevato un problema che riguarda gli estimatori. Questa certamente è una categoria, come tante altre, di tecnici, ingegneri, architetti, che non sono magari sempre soddisfatti delle liquidazioni. Però la legge e i DPR che hanno stabilito gli scaglioni corrispondenti ai vari valori a parte l’ assurdo del tetto del miliardo che pare che sopra non ci sia più niente, però ci sono liquidazioni a percentuali su diversi scaglioni, che in alcuni casi portano addirittura a liquidazioni eccessive.

Adesso, io non voglio stare a fare esempi, ma posso dire una cosa banalissima: un ingegnere può essere chiamato a dare



il valore di un capannone industriale lungo 1 kilometro composto da 150 campate tutte uguali e in un'ora mi fa la valutazione e ha diritto ad essere liquidato sulla base del valore di questo kilometro. Poi viene chiamato a valutare una casetta, vecchia, di difficile composizione interna, di difficile situazione urbanistica, e questo ci mette un mese o 15 giorni di lavoro ad esprimere la sua valutazione e viene liquidato sulla base di un valore di 30 milioni. Per cui, anche qui ci sono delle iniquità interne. E, dicevo, l'Ing. Berlucci ha ragione di lamentarsi per la sua categoria, però la sua categoria, tutto sommato, tra le varie voci di valutazione riesce ad ottenere qualcosa.

L'interprete, che io chiamo il giorno del processo, e che mi fa 8 ore in Tribunale, io più di 4 vacanze non gli posso dare. Io faccio fatica a dargli, per una giornata passata in tribunale, 50000 lire.

Il Tribunale di Bergamo ha sollevato una eccezione di incostituzionalità in questa materia, dicendo che questa situazione violava i principi fondamentali della Costituzione che garantiscono a tutti una giusta retribuzione sia pure sotto le forme attenuate previste. Ci è stato risposto che non c'è violazione delle norme costituzionali perché è previsto l'adeguamento biennale da parte del Ministro. A parte che il Ministro non ha adeguato niente, e quando ha adeguato, l'anno scorso, ha adeguato alle lire, per cui dovremo fare i calcoli su 24732 lire mi pare, qualcosa del genere, cosa addirittura allucinante, perché potevano almeno arrotondare; come si fa per le imposte che si arrotonda al mille lire superiore. Come si fa a fare il calcolo di 34 vacanze in questo modo, ogni volta dobbiamo tirare fuori il calcolatore. Veramente, una mentalità burocratica, io dico applicata a livello ministeriale dove potevano almeno arrotondare alle mille lire superiori.

Comunque, noi non siamo in grado di ovviare, se non inventando qualcosa in termini di particolare difficoltà.

Ma è chiaro che l'arabo è difficilissimo per me, ma per l'interprete l'arabo non è difficilissimo. Come faccio a dire che l'interprete di arabo si è trovato in una situazione particolarmente difficile, è la sua lingua, tutto sommato, e quindi non gli potrei neanche raddoppiare il compenso.

Voi vi lamentate, ma le leggi sono fatte in tal modo. Noi, poi, dobbiamo stare attenti a cosa effettivamente possiamo liquidare, vista la nostra responsabilità contabile. Comunque, il Sig. Sidhoum Miludi si presenti, se non l'ha già fatto, in Tribunale, magari anche nei vari uffici diversi, magari anche nelle cancellerie, perché bisogna avere la possibilità di diffondere informazioni, si presenti perché senz'altro di interpreti ne abbiamo bisogno. Comunque, a proposito di un paio di quesiti che sono di quelli che forse interessano di più, c'era il quesito dei criteri, diciamo, di rotazione. Io direi che i colleghi hanno già ampiamente spiegato. Certamente, rispetto ad anni ormai a lontani, quando peraltro c'era molto meno lavoro e c'erano forse dei periti direi quasi istituzionalizzati (ce ne era uno, addirittura, in materia di medicina legale che, per una strana tradizione, aveva l'ufficio addirittura in Tribunale. Era storico e ha lavorato moltissimo e ha dato anche grandi aiuti, perché quando c'era da fare di corsa una perizia su uno che si dava malato, partiva immediatamente e in mezz'ora riscontrava se la malattia era vera o finta), la situazione era ben diversa rispetto ad oggi. Oggi, noi dobbiamo chiedere all'ASL di andare a verificare uno che si dichiara malato perché non vuol venire ad un procedimento penale; e poi noi veniamo a saperlo 15 giorni dopo, quando ormai il processo è stato necessariamente rinviato.

Ma oggi, come ricordava il collega, sono stati posti dei criteri che cercano di introdurre la rotazione nelle nomine. Si evita, per quanto possibile, il cumulo degli incarichi alla stessa persona, però anche la Dr.ssa Azzollini ha ricordato che è una situazione un po' particolare, cioè, non è che noi possiamo fare l'ufficio di collocamento di tutti, per cui accontentiamo tutti.

Noi, tra l'altro, prima di tutto non paghiamo di tasca nostra i consulenti; noi li facciamo pagare o allo Stato, in sede penale, e poi all'imputato, se viene condannato. Ma è comunque lo Stato che anticipa o il privato che deve pagare.

Ora è evidente che poi c'è l'altro aspetto: sulla base della relazione del consulente o del perito, io devo essere messo in grado di decidere la causa, cioè la relazione deve essere tale da chiarirmi le idee sul punto tecnico su cui io non ho gli strumenti per chiarirmelo per conto mio.

Quindi, è chiaro che dobbiamo iniziare con i giovani, con coloro che non hanno mai avuto opportunità di operare, altrimenti non avremo esperti per il futuro. Tuttavia, dovremo comunque selezionare sulla base della qualità e della difficoltà della consulenza.

Credo che questi siano i criteri adottati anche con i curatori fallimentari, che un tempo erano pochissimi, oggi sono circa 400 in attività. E' chiaro che, se arriva un incarico estremamente complesso, non posso darlo all'ultimo iscritto, perché

sarebbe disonesto nei suoi confronti metterlo subito in difficoltà.

Quindi ci vuole una certa gradualità per cui, è giusto dare possibilità a tutti, salvo poi anche consentire al Giudice che, ad un certo punto, a qualche consulente rinunci.

Se io, sulla base delle relazioni che mi vengono presentate una, due volte, non me la sento più di far pagare al privato o di far pagare allo Stato un lavoro che non convince innanzitutto me, è giusto che io rinunci ad un certo consulente. E' mia responsabilità, quindi devo avere anche una possibilità di scelta, scelta che è anche motivata.

Ci sono situazioni particolari, già altri colleghi ve lo hanno spiegato, perché a volte si ricorre ad un perito che non è di Bergamo, che è di Milano o di Brescia; si possono infatti creare situazioni ambientali sfavorevoli al professionista locale. In sostanza, ci sono situazioni in cui riteniamo più opportuno che non sia uno dell'ambiente, in quanto persona generalmente nota, a valutare. D'altra parte, forse, quelli di Milano o Brescia fanno lo stesso. Inoltre, Milano e Brescia hanno delle università, dove vi sono professori specialisti in talune materie, penso ad alcune perizie mediche, dove è più facile attingere in casi di particolare difficoltà.

Comunque, in casi che coinvolgono la responsabilità professionale, è forse meglio che sia uno non iscritto allo stesso albo, ecco, che sia almeno di un'altra città.

#### **domanda del Dr. Egidio Tartari, esperto in informatica e robotica**

Io ho chiesto se era possibile trovare nelle procedure l'esito della propria perizia. Nel senso che io ho avuto modo di fare una volta sola una perizia e però non ho avuto il piacere né di sapere se è stata letta, e, nel caso sia stata letta, come è stata valutata e a quali risultati abbia portato. Però, nel corso di questo convegno, mi sono nati alcuni dubbi che prima non avevo. Sull'ultimo argomento che è stato trattato, quello della scelta del consulente, il quale deve rispettare ovviamente i canoni di serietà, di professionalità, di competenza, però soprattutto deve essere l'uomo di fiducia del Giudice. Questo sembra essere il punto fondamentale della cosa, perché, diceva il giudice che ha fatto il primo intervento, che il giudice è subissato da impegni, da responsabilità, ha dei tempi da rispettare.

Questi tempi, però, trasferiti su quelle che sono le incombenze del perito, non sembrano molto accettabili, perché i tempi della giustizia, oggi, sono pesantemente sulle spalle di tutti, quindi trasferirli al perito non è forse estremamente piacevole da ascoltare.

E vorrei dire un'altra cosa, l'importanza dell'azione del giudice quindi l'importanza di poter far fronte alle sue incombenze con un uomo di fiducia è sacrosanta, però, vorrei dire, io come uomo, come padre di famiglia, quando ho un problema medico, non posso andare alla ASL e chiedere di uno specialista piuttosto che di un altro, uno su cui possa porre la mia fiducia in quanto lo conosco, in quanto è noto, in quanto è famoso. Io, con la scuola, se non posso chiedere al Provveditore di Bergamo di mettere come insegnante di italiano a mio figlio il professor X, perché quello è di mia fiducia. Già Napoleone diceva che le guerre si combattono con i soldati che ognuno si trova ad avere. Quindi, vorrei dire, è necessario, mi pare, poter bilanciare quelle che sono delle aspirazioni, delle legittime aspirazioni, con quelle che sono le reali esigenze procedurali, anche se sono più difficili da portare avanti.

Direi che questa perplessità non mi è stata del tutto chiarita dagli interventi, perché mi sembra che, alla fine, al di là delle abitudini che nel tempo si sono modificate e che quindi hanno permesso di migliorare questo aspetto, questo aspetto resti ancora un poco nell'arbitrato.

#### **risponde il Giudice Dr Vittorio Masia**

Io ci tengo subito a chiarire un aspetto che ritengo fondamentale, visto che vogliamo tutti un pò chiarirci le idee. Rapporto fiduciario Magistrato- Consulente-Perito non vuol dire CT o Perito di fiducia perché questo concetto degenerativo si porta appresso quello di un professionista prono, disposto ad assecondare le aspettative, per quanto mi riguarda, di volta in volta, o del Pubblico Ministero o del Giudice.

E guardate che, in termini di accertamento della verità, questo è devastante, trovare una persona che rinuncia a far valere le proprie competenze scientifiche o tecniche per il soddisfacimento, per esempio, di un'ipotesi investigativa particolare o di una scelta processuale che sembra intravedere l'approvazione del Giudice. Ciò vorrebbe dire che si arriva a dei risultati aberranti.

Rapporto fiduciario è quello che si consolida nel tempo e che accompagna lo svolgimento normale e delle cose e dei rapporti umani e che sarebbe direi farisaico negare.

Ma, all'interno di questo, noi dobbiamo scoprire dei criteri legali innanzitutto che regolamentino questi rapporti, e poi individuare dei criteri, diciamo, extra-normativi, come una fonte secondaria, che può essere di tipo regolamentare, o costituita da una circolare, o provvedimenti di tipo organizzazione interna, per quanto mi riguarda, quindi, al Tribunale in cui lavoro, che chiariscano bene quali sono le norme applicabili nel momento della scelta.

Non esiste un consulente o un perito immediatamente disponibile e a disposizione costantemente di quel magistrato. Possiamo parlare di una rapporto di questo genere in altri settori, per altri rapporti in cui, per esempio, nell'ambito del pubblico impiego è ben possibile che questo si attui, ma non certamente nell'ambito di rapporti regolati dalla legge e il cui fine, poi, va al di là del rapporto interpersonale.

**risponde alla stessa domanda il Presidente del G.LP., Dr. Adriano Galizzi**

Non cadiamo in un equivoco; quando dico che il perito deve essere di fiducia del giudice, non è che con quello io vado a pranzo o a braccetto; tra l'altro, non so neanche magari chi sia. Il problema è un'altro. Lei dice: io, se vado all'ASL e chiedo di uno specialista, devo accettare quello che mi danno.

Ma anche l'imputato o la parte offesa che viene in Tribunale non sceglie il suo consulente o il suo perito, è il giudice che lo sceglie. La situazione è diversa, cioè io non sono il paziente che va a chiedere uno specialista perché mi curi, io sono uno che ho la responsabilità di nominare un tecnico che mi fornisce degli strumenti per decidere una controversia che riguarda altri, non che riguarda me. Allora, io devo nominare una persona che mi fornisca questi strumenti.

Cosa vuol dire avere fiducia, vuol dire che, chiaramente, se devo risolvere un problema, io posso anche rivolgermi a periti diversi, come ho fatto in un anno in cui ho svolto le funzioni di Presidente del Tribunale e durante il quale ho nominato circa 30 periti.

Poi, quando mi arriva la relazione sulla base della quale debbo decidere la causa, leggendola io vedo se questa relazione innanzitutto riesco a capirla, se riesce a convincermi con argomenti validi e se alla fine posso concludere che il consulente ha fatto un buon lavoro. Poi leggo anche quelle dei consulenti delle parti che cercano di smontare o di contrastare e questo può rafforzare la mia conclusione.

Il mio consulente deve darmi fiducia, soprattutto perché io praticamente gli affido la decisione di una parte importante della causa.

Il consulente ottiene la mia fiducia se mi dà la possibilità di evitare ingiustizie. Evitare cioè che il cittadino possa essere condannato ingiustamente o assolto ingiustamente a danno della parte offesa; oppure che il cittadino venga dichiarato in torto, pur avendo ragione, in una causa civile. La fiducia, e questo deve essere chiaro, è in questo senso.

Comunque, guardi che la rotazione ce la siamo imposta 4 anni fa, abbiamo elaborato dei criteri, li abbiamo stabiliti, sono criteri certamente di massima, nel senso che poi, nei casi eccezionali, si può anche arrivare ad una soluzione diversa, ma comunque i criteri sono lì, tra l'altro abbiamo anche stabilito delle forme di controllo da parte del Presidente del Tribunale su queste scelte che fanno i giudici

**domanda dell'Ing. Angelo Corbia,, Presidente dell'APE**

Ho qualche quesito da proporre, perché sono quelli che i soci mi hanno trasmesso e che abbiamo elaborato insieme; ma volevo chiedere, prima di procedere con questi quesiti, nei quali ci sono anche delle proposte, volevo chiedere una cosa. Non sarebbe possibile, anche in base a quanto diceva il Dr. Tartari pocanzi, che quando il consulente deposita il frutto del proprio lavoro, del quale deve essere giustamente orgoglioso e avrebbe anche piacere di sapere se è stato utile e fino a che punto è stato utile, prendere come prassi una attività di questo genere: quando il consulente termina il proprio lavoro, prima di procedere al deposito in cancelleria, si incontra col giudice e ne tratta col giudice direttamente. Propongo cioè un incontro che, secondo me, dovrebbe essere abbastanza stimolante, perché il consulente dimostrerà al giudice che quello che ha scritto, le conclusioni a cui è arrivato, sono state dimostrate da questa e da quest'altra osservazione e rilievo, e il giudice al tempo stesso, avrà modo di constatare, anche con le inevitabili domande per meglio capire, il livello di affidabilità competenza ed esperienza del consulente che gli sta di fronte, e, forse, potrà risparmiarsi anche la lettura della perizia. In particolare, secondo me, è una ottima opportunità per il consulente di rendersi visibile. Cioè il giudice non è che giudica il lavoro fatto, esclusivamente sulla base di quel che ha letto; in questo egli ha di fronte, e resta nella sua memoria, anche un viso. Il rapporto, cioè, sarebbe più umano, il che a me sembra che potrebbe completare bene questo impegno.

**risponde il Presidente della Sezione seconda, Dr Paolo Maria Galizzi**

In sede penale questo avviene nel senso che poi, dopo depositata la perizia, c'è una udienza in cui la perizia viene discussa da tutti. E' presente il perito, il consulente di parte, le parti, gli avvocati, il giudice e quindi si discute. Non è che noi possiamo discuterne in privato col perito.

Ci sono delle regole processuali che vanno rispettate, c'è il dibattimento col contraddittorio, lì si discute tutto.

In sede civile è diverso; quel che lei dice sarebbe molto bello, ma siamo, credo nell'utopia, nel senso che, se ogni giudice conferisse una perizia al mese, potrebbe poi anche conferire col perito, discuterne e eventualmente approfondire. Ma quando le perizie, come le cause, diventano migliaia, non so se ha il tempo di farlo, sinceramente. Cioè non esiste il tempo. L'altro quesito che poneva, circa l'esito delle perizie, anche qui, non riusciamo a sapere noi che esito hanno avuto le cause che noi abbiamo deciso 10 anni fa, io vorrei sapere come possiamo trovare strumento per far sapere al consulente che cosa è successo, che poi finirebbe che gli arrivano a ai nipotini, delle comunicazioni. Ora, l'unico modo che voi avete, e l'avete molto più di noi, è quello eventualmente di interpellare avvocati, per chiedere come è finita. Per esempio, guardate, nell'accertamento tecnico preventivo, nostro impegno termina col deposito della relazione e la liquidazione. Quel che avviene dopo ci è ignoto. Gli avvocati, invece, si trovano, ne parlano, arrivano o a una composizione della causa o lite definitiva. Loro sanno l'esito che ha avuto, noi non ne sappiamo più niente. Quindi è impossibile, direi, in queste condizioni, una cosa del genere.

**risponde alla stessa domanda il Giudice Dr. Mauro Mocci**

Vorrei aggiungere, con particolare riferimento al civile, sottoscrivendo quello che ha detto il Presidente Galizzi, che ogni giudice istruttore adesso ha 800-900 cause. Tra l'altro la relazione non viene letta dal giudice nel momento in cui viene depositata, proprio perché il giudice non ha tempo, come vi dicevo. La relazione viene letta soltanto al momento di decidere la causa, che può essere anni dopo; perciò anche un incontro al momento del deposito, a parte il fatto che costituirebbe per il giudice un impiego di tempo che, a volte, non può permettersi, sarebbe anche inutile perché a distanza di anni, di quella relazione uno se ne dimentica. Ripeto, noi, nel momento in cui viene depositata ci limitiamo a liquidare la nota spese, senza guardare le conclusioni, e poi la causa prosegue. Solo a distanza di anni la consulenza viene esaminata. Io parlo del procedimento di cognizione ordinario, chiaramente in sede di esecuzione il tempo è assai più ridotto e lo stesso in sede di cause di lavoro. Ma, ripeto, nel giudizio civile normale, accade così. Quindi forse l'unico sistema è quello di chiedere agli avvocati la cortesia, quando la causa verrà decisa, di avere una copia della sentenza, perché nella motivazione della sentenza noi chiaramente dobbiamo dare conto del fatto di aver seguito l'impostazione del perito oppure di essercene discostati.

**domanda della Prof.ssa Aurora Corbia, perito tecnico grafico**

Desidero rispondere al senso di mancanza di colloquio tra consulente e magistrato prima della consegna dello elaborato. Non è vero che il colloquio manca. Manca nei casi di ordinaria amministrazione, diciamo perizie di importanza relativa; manca nei casi di referti, diciamo, meno rilevanti.

Esiste, ed è richiesta e caldeggiata dal Magistrato quando l'indagine è complessa, quando addirittura va a contrapporsi con quelle che erano le aspettative dei giudici, per cui un'indagine sembrava condurre ad un certo punto ad un bivio, e si creava una certa confusione, questa arriva e dissolve delle nubi. E' chiaro che, a quel punto, una perizia deve essere ben motivata, ma anche ben chiarita al perché si trova, e qui entro anche un pò nel rapporto fiduciario che è stato chiarito nel suo aspetto deontologico dal Dr. Masia, nel senso che il giudice, avendo fiducia nel proprio perito, non si aspetta che il perito gli dia ragione, ma si aspetta che il perito obiettivamente e oggettivamente esprima un parere, anche se questo parere va a scontrarsi con delle aspettative, va a modificare l'andamento di certe indagini. Questo avviene soprattutto in ambito penale.

A me è successo molte volte di essere chiamata, mentre svolgevo le indagini o dopo il deposito della perizia, a chiarire, spiegare, illustrare, anche verbalmente, il mio elaborato e le conclusioni. E questo è proprio solo finalizzato a dare un contributo che va oltre quella che è la mera professione. Ecco, volevo rispondere a questo, nel senso che questo succede, ma succede solo in casi di particolare importanza e necessità. Io, in alcuni casi, ho veramente partecipato con intensità ad alcuni processi molto grossi, molto complicati, sempre penali, e di mia iniziativa ho chiesto alla cancelleria il termine del processo, ho seguito e ho chiesto semplicemente la sentenza, una fotocopia della sentenza. Nella

fotocopia della sentenza, il perito vedrà in quale misura viene valutata la sua opera.

**risponde il Presidente del G.I.P., Dr. Adriano Galizzi**

Una brevissima rettifica anche ad alcune dichiarazioni fatte dal collega Mocci, che sono forse veramente un pò estremizzanti. Cioè non è che il giudice non veda o non legga la perizia, può darsi che non la legga in modo approfondito quando viene depositata, ma la vede e la legge certamente, anche solo per dosare la liquidazione degli onorari. E poi la perizia, e questo avviene dappertutto, avviene anche nel campo fallimentare, non viene esaminata in modo approfondito solo al momento della sentenza, ma anche all'esito di tutte le varie udienze in cui si chiede di prendere determinate decisioni di carattere istruttorio, quindi, voglio dire, l'aspetto è stato posto in un modo forse un pò estremistico.

**risponde alla stessa domanda il Giudice Dr. Mauro Mocci**

Certo, se c'è qualche adempimento istruttorio che si collega con la perizia, come per esempio, in sede di valutazione dell'assegnazione dei figli al padre o alla madre, c'è stata una perizia, è chiaro che si guarda alla perizia.

Io voglio dire che, nel caso, per esempio di danni all'immobile, e quindi di valutazione dei danni, io normalmente la perizia non la leggo quando viene depositata; la studio quando la devo portare al collegio o la devo decidere da solo, alla fine. Anche perché, ripeto, leggerla al momento del deposito francamente non ha nessuna utilità se si prescinde, certo, dal discorso della liquidazione, che però, nella gran parte dei casi, non è necessaria a quel fine.

**risponde alla stessa domanda il Giudice Dr. Vittorio Carlo Aliprandi**

Io so che per quanto concerne le esecuzioni per forza di cose la perizia va letta, dal momento che bisogna sapere se il bene dell'esecutato lo si può vendere, bisogna sapere se vi sono locazioni, comproprietari.

Se un terzo vanta dei diritti su un determinato bene, e ciò succede sia nelle esecuzioni immobiliari che mobiliari, ha uno strumento che si chiama "l'opposizione di terzo". Al CTU in materia di esecuzioni, ma, a dire la verità, nelle procedure immobiliari il problema non si è posto quasi mai, il problema tutt'al più si pone nelle esecuzioni mobiliari dove è più difficile stabilire a chi appartenga un determinato bene; nelle esecuzioni immobiliari, siccome c'è un regime di pubblicità immobiliare, il problema di norma non si pone. A me, per esempio, in un anno e mezzo non mi è mai capitata una opposizione di terzo nelle esecuzioni immobiliari

**domanda di un consulente, che dichiara il proprio nome lontano dal microfono.**

Vorrei alcuni chiarimenti da parte dei giudici su quattro questioni. La legge 319/80 rimanda, per quanto riguarda quali tipi di lavori devono essere liquidati a vacazione piuttosto che in base alle tabelle, per esempio lavori impiantistici, al DPR 352, dove, per esempio, il lavoro sull'impianto elettrico viene tabellato in base alle tabelle da 10 milioni fino ad 1 miliardo. Allora, dato che le leggi non vanno interpretate, ma applicate, comunque volevo il vostro parere; la legge 319 mi sembra che, se mi obbliga ad applicare la tabella invece che la vacazione, io sarei spinto a tirare su il prezzo del valore della opera eseguita, il che non va nell'interesse della giustizia, evidentemente, va nell'interesse mio.

Allora il vostro parere di merito su questo, perché, di prassi poi mi risulta che voi accettiate la liquidazione in vacanze. Il vostro parere è orientativo, perché se le leggi sono sbagliate, le applichiamo fin quando non riusciamo a farle correggere.

Dato che esiste, per voi e noi, l'interesse a stabilire un nesso di causalità sul problema, occorre sapere chi è l'esperto per stabilire la causa di un fenomeno. Ora, ci sono esperti per discipline che sono canoniche, consolidate: l'impianto elettrico, l'impianto termico, l'odontotecnico; ma ci sono discipline che sono nuove, come il collega prima citava l'informatica, o sull'effetto delle radiazioni non ionizzanti emesse dai tralicci di alta tensione, sul corpo umano.

Allora, siccome io sono un perito industriale, tra le 37 specializzazioni del perito industriale, non c'è l'esperto in radioprotezione, però voi avreste dovuto sapere, ma il tempo non ce l'avete, che nell'ordinamento dei singoli ordini o collegi, c'è scritto cosa può fare Tizio e Gaio. Io non penso che voi abbiate il tempo di andare a vedere tutte le 37 discipline del perito industriale, poi dell'ingegnere, poi del geometra.

**risponde il Presidente della Sezione seconda, Dr. Paolo Maria Galizzi**

Ma nel nostro registro ci sono le indicazioni. Quando l'interessato si iscrive, oltre ad indicare la categoria, perché può essere geometra, ingegnere, architetto, può indicare quali specialità intende, i campi in cui lui è particolarmente esperto, a prescindere dalla professione in ordine generale.

### **Il consulente continua con la domanda**

Un altro problema, che rubo ad un collega che ha posto il quesito. Nell'incarico che viene affidato CTU si scrive "letti gli atti, sentite le parti ". Perché non posso io, senza portarmi dietro il giudice, anche andare a vedere altre questioni che non siano né le parti, né gli atti, cioè quale è la motivazione per cui io non posso andare autonomamente, senza gli angeli custodi ai lati, a vedere come sono andate le questioni. Io credo che ognuno di noi sappia che lavorare, a volte, è anche un mestiere di riflessione, cosa difficile se si va in comitiva. In compagnia si può fare un sopralluogo, ma non una riflessione. Io credo che sia sbagliato pensare che uno possa, con un paio di avvocati di lato, e magari con un paio di CTP, riuscire a riflettere sulle questioni che vede. In queste condizioni si possono fare delle passeggiate, ma non delle riflessioni.

Capita spesso che il giudice emette un decreto di liquidazione e il Tizio non ti paga, specialmente se il giudice mi dice di andare a farmi pagare dalla parte penalizzata dalla perizia fatta.

Ci potete indicare, per favore, quali sono le procedure per farsi pagare ? Perché, per i piccoli importi, vai dallo avvocato che ti dice "vai dal giudice di pace "; il giudice di pace, guardate che qui lo dico e qui lo nego, ne sa poco, non ti sa indirizzare, anzi non vuole indirizzarti. Io i nomi non li voglio fare, cioè ti dicono "io non posso e non glielo voglio dire, perché se io le dico una cosa che lei poi capisce male, ci vado di mezzo io" mi hanno detto, sia il cancelliere che il giudice di pace di un comune della provincia di Bergamo. Allora uno ha lavorato, magari per poco, lo fa per missione, lo fa anche per prestigio, ma non pagati no!. Insegnateci per cortesia, la procedura per poter essere pagati.

### **domanda del Dr. Giuseppe Maggio, commercia//sta**

Io sono Maggio, sono iscritto all' albo dei ragionieri di Bergamo da 30 anni. Sono iscritto ai CTU sono revisore contabile, ho fatto 10 anni di Polizia tributaria.

Una perizia, ho avuto.

Ho tanta di quella esperienza da mettere al servizio, sia per la finanza, sia come esperto in materia fiscale, so fare i ricorsi. Sono a disposizione. Se posso essere utile, eccomi qua.

### **domanda del Geom. Ruggero Longhi Zanardi, presidente associazione italiana consulenti infortunistica stradale (AICIS)**

Sono presidente provinciale della associazione italiana consulenti di infortunistica stradale. E appunto in tale veste, ho inviato la settimana scorsa una lettera che ritengo opportuno leggere in questa sede:

"Al responsabile dell'ufficio del Giudice di Pace Dr. Amoriello Bruno. Allo scrivente continuano a pervenire segnalazioni che l'ufficio del Giudice di Pace di Bergamo nomina CTU, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore o natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 69 n° 990, persone non iscritte al ruolo nazionale periti assicurativi, e ciò in netto contrasto con la legge 17 febbraio 92 n° 166 art.4. Sarebbe pertanto opportuno che incarichi a CTU vengano affidati solo ed esclusivamente a periti assicurativi iscritti al ruolo, onde evitare spiacevoli ricusazioni o denunce, per esercizio abusivo della professione, La invito ad informare di quanto sopra esposto i suoi colleghi, e all' uopo Le allego l'elenco degli iscritti all'albo nazionale dei periti assicurativi della provincia di Bergamo, elenco purtroppo incompleto, in quanto la commissione dell' ISVAP da molto tempo non si riunisce, e quindi vi sono molte domande inevase."

Questa è la lettera che ho mandato al responsabile dell'ufficio del Giudice di pace. Per quanto concerne il convegno odierno, io avrei delle precisazioni da fare.

La prima è naturalmente la nomina di consulenti che abbiano una specifica competenza della materia.

La seconda riguarda un caso che appare ricorrente; purtroppo i consulenti non vengono informati della variazione dell'iter delle cause, ovvero variazione delle udienze, del giudice, o accordo tra legali, prima del giuramento del CTU

Il CTU arriva, perde un sacco di tempo, perché le udienze sono a metà mattina se non a mattina inoltrata, aspetta il suo turno, poi gli dicono "arrivederci, l'avvocato si è già messo d'accordo".

Altro punto già molto dibattuto, il ritardo nel pagamento degli onorari, con svariati solleciti. Infine, se è possibile considerare, nell'ambito della definizione della parcella al CTU, anche nel caso appunto di complessità dell'incarico dato al CTU, un eventuale "tot " per perdita di tempo nel caso di richiesta di ulteriori chiarimenti che naturalmente

vengono tutti a discapito del CTU

**risponde il Presidente del G.I.P., Dr. Adriano Galizzi**

Le norme per la iscrizione all'albo dei CTU prevedono controlli circa la condotta morale, e questa può essere controllata solo attraverso il certificato penale nonché informazioni che vengono richieste alla Questura. Le informazioni richieste alla questura, peraltro, devono riguardare qualcosa di pubblico, cioè non possono riguardare dicerie o altra cosa di questa natura, eventualmente rimandano a situazioni penalistiche vere e proprie, rinvii a giudizio. Poi c'è il presupposto, quindi il requisito, che il richiedente l'iscrizione sia esperto in quella materia.

Ora però, come può la commissione, in via preventiva, giudicare in merito all'effettiva capacità della persona che chiede di essere iscritta, quando il Presidente del Tribunale non lo può fare, il Procuratore della Repubblica neppure, e non credo che il Presidente dell'ordine professionale possa, proprio per sua posizione, dire "questo è un bravo professionista, oppure non lo è".

Non può farlo anche perché, come dicevo, oggi stiamo viaggiando verso una normativa che sarà in gran parte di demolizione di questi aspetti.

Gli ordini professionali registreranno che siano in regola le posizioni professionali delle persone, che uno abbia la laurea, superato l'esame di Stato, dopo di che, tutto è rimesso ad una scelta di merito. Quindi è un pò difficile questa cosa.

**parla il Presidente dell'Ordine degli ingegneri, Ing. Giovanni Bosi**

Ringrazio Corbia che mi ha invitato, come ha invitato penso tutti i rappresentanti degli ordini a questa riunione che ritengo molto interessante e volevo invitarvi, come collega, a farti conoscere presso anche gli Ordini professionali. Forse per colpa mia, non sapevo nemmeno che ci fosse l' APE prima di ricevere l'invito.

Però, proprio per quel che diceva il Dr. Galizzi, mi sento un momento chiamato qui a fare alcune considerazioni.

La prima è sul significato del comitato per l'iscrizione; io, quando sono intervenuto, ma credo tutti i Presidenti o delegati di Presidenti di Ordini e Collegi che partecipano al Comitato, intervengono per fare quello che il loro ruolo, cioè capire se quelli che si vogliono iscrivere sono persone che hanno rispettato i codici etici dell'Ordine. Ciò in quanto penso e spero che, se gli Ordini rimarranno, ciò non sarà soltanto per fare l'amministrazione dello albo, che quello può essere fatto ormai da un semplice computer, ma per tenere la disciplina etica; e questo mi sembra sia l'unico vero motivo per cui sono stati un tempo creati gli Ordini e per cui forse vale la pena di tenerli.

Qui si innesta per esempio il discorso del rapporto fiduciario, già trattato ripetutamente, ma senza arrivare, mi sembra, a conclusioni convincenti.

Il rapporto fiduciario è chiaramente un rapporto che non trova riscontro nell'attuale cultura del Mercato in termini di sostegni politici forti.

Se ne è parlato in questa sede, ma se ne è parlato anche presso gli Ordini, e l'unica regola per cui sembra che un domani verranno affidati incarichi ad un certo consulente, se sarà giusto continuare a chiamarli incarichi, sarà quella del Mercato, cioè chi offre una prestazione a meno prende l'incarico, senza pensare se la prestazione è ben fatta o mal fatta o risponde a certe regole che non sono sempre scritte in norme o regolamenti, e che anzi molto spesso dipendono da questioni che non sono assolutamente codificabili.

Quindi mi accorgo, e per questo sono venuto qui a fare questo breve intervento, che forse qui sono riemersi quelli che sono i grandi nodi a cui ci troviamo tutti davanti, oggi, e qui parlo ad una platea di professionisti come professionisti sono i giudici.

Oggi il dilemma vero, il dilemma grosso è quello di capire se il nostro futuro è quello di rappresentare delle attività che non possono essere ridotte a delle questioni mercantili, oppure se questa è necessariamente la strada.

Io non ho la risposta, ma credo che non l'abbia ancora nessuno, nemmeno chi la vanta. Questi argomenti sono certamente molto pesanti e non possono essere affrontati in breve, tuttavia mi premeva fare queste brevi riflessioni. Grazie

Si verifica un intervento imprevisto: una signora, in stato di forte emotività, lamenta una ingiustizia subita e chiede come può un cittadino difendersi dalla lunga attesa del giudizio.

**risponde il Giudice, Dr.ssa Maria Vittoria Azzollini**

Circa l'intervento della signora. Io non posso sapere ora quale è la sua storia o il grado di fondatezza della sua rabbia, però esse sicuramente ci riconducono a quella che è l'umanità che sta dietro le nostre cause.

Ciò attesta l'importanza del nostro lavoro e l'importanza del contributo dei CTU; noi andiamo ad incidere su situazioni personali dei cittadini, a volte situazioni soltanto economiche, a volte situazioni di lavoro che sono molto forti, a volte situazioni di libertà nel penale.

Quindi è un carico notevole di responsabilità quello che ci compete. E per quanto riguarda alcune cose che sono venute fuori nel dibattito, premetto che nel rito del lavoro non c'è un serio problema di lungaggine della causa, che, in un certo senso, è la fonte dei momenti più drammatici che ci sono stati in questo incontro.

Circa invece il fatto che il giudice non legge immediatamente la relazione o che sarebbe inutile un colloquio, visto che poi, probabilmente, sarà un altro giudice in futuro a decidere quella causa o, ancora, circa il fatto che uno non sa l'esito della causa, perché la inizia e la vede finita 10 anni dopo e magari quattro giudici dopo, tutto ciò dipende dai criteri procedurali stabiliti da norme.

Il nostro tipo di processo è più veloce, quindi queste cose non si verificano. In genere, quando la relazione viene depositata, anch'io non la leggo al momento del deposito, non liquido neanche la parcella; ma la leggo, mettiamo, un mese dopo quando faccio l'udienza.

La situazione, come si vede, è molto meno drammatica. Io noto che qui è come se ci fossero due anime.

C'è l'anima che vuole un contatto stretto col giudice e l'anima che vuole il massimo dell'autonomia, non vuole il giudice, non vuole avvocati nel momento in cui deve valutare.

Io personalmente, appunto con la premessa che il nostro ruolo di cause è tale che ce lo consente, gradisco il contatto con il CTU, naturalmente solo quando è necessario, cioè, voglio dire, formalizzarlo con una regola lo ritengo inutile, perché, se la perizia non presenta problemi, viene depositata, viene letta, compresa e io posso decidere la causa, non vedo perché dovrei comunque perdere del tempo per parlare col CTU.

E quindi, voglio dire al CTU che dice "io non ho il riscontro", che, se non viene chiamato a chiarimenti, in generale, vuoi dire che la relazione è andata bene.

Fatti salvi, ovviamente, casi che direi patologici, rarissimi, in cui io leggo la relazione e mi trovo costretta a chiamare un altro CTU.

La relazione, fondamentalmente, deve consentire al giudice di decidere. Ci può essere il caso, ma è patologico, in cui è andata così male, che il giudice neanche ha ritenuto di approfondire il contatto con questo CTU.

Anche prima ho detto che, secondo me, per i problemi che sorgono, il CTU è bene che abbia contatti con il giudice, quindi sono favorevole a questi contatti quando sono, ripeto, necessari.

Ma non mi sembra necessario formalizzarli con una regola assoluta. Ci sono le perizie che lo richiedono, e credo che, come ha detto anche la Dr.ssa Corbia, quando questo accade, già oggi, perlomeno nei settori dove è consentito, nel penale per la rilevanza dei casi, nel nostro per la possibilità che il giudice ha di seguirli, sicuramente c'è un contatto con i CTU.

Per quanto riguarda chi aspira a valutare nella massima autonomia, occorre tenere presente che ciò è possibile, ma sempre ovviamente nei limiti della procedura e nel rispetto del contraddittorio che è una garanzia importantissima.

Non fa niente se ad un certo momento sembra di perdere tempo, sembra di non potersi concentrare, però è una garanzia di funzionamento del processo che è imprescindibile e l'aspirazione di fare da solo è una aspirazione che non può trovare spazio, perché ripeto, ci sono dei binari fondamentali in cui bisogna marciare, ci sono anche delle regole strette a volte, che sono le regole della procedura. Però hanno un senso, appunto, nell'evitare l'estremo della discrezionalità del giudice e del CTU, che ad un certo momento può essere gradita ad alcuni, ma in realtà è portatrice di arbitrii, di incertezze, di mancanza di rispetto della legge che sono estremamente gravi

**domanda dell'Ing. Angelo Corbia, Presidente dell'APE**

Almeno una ultima cosa desidero chiederla, cioè avrei piacere di gettare una passerella verso il futuro. Avrei piacere che questo dialogo che è stato avviato oggi, non sfumasse, non smettesse, e che ci sia una previsione di continuità nel futuro.



Per esempio, potrebbe essere una cosa che io giudico utile l'idea che, tempo un anno, ci si possa nuovamente incontrare e valutare l'anno trascorso, aggiornarsi sulle eventuali evoluzioni intervenute e gettare le basi, magari migliori, per l'attività dell'anno a venire.

Ecco, io mi permetto di chiedere ai Signori Magistrati che tanto gentilmente oggi ci hanno offerto un attivissimo pomeriggio, mi permetto di chiedere se è possibile, è pensabile una prospettiva di questo genere, cioè continuare il dialogo.

**risponde il Giudice per le Indagini preliminari, Dr. Adriano Galizzi**

Secondo me, anche senza bisogno di ritrovarsi tutti insieme, si può continuare il colloquio con l'associazione. Ciò sia per individuare su alcuni problemi delle direttive di azione che può svolgere solo l'APE; per esempio, tutta la materia dei compensi.

Come vi abbiamo spiegato, noi siamo vincolati e legati da determinate norme di legge. Personalmente il Tribunale di Bergamo ha tentato di far saltare una che ritiene iniqua, quella delle liquidazioni a vacazione che, come diceva un collega, si paga un professionista meno di un quarto di quanto si debba pagare a casa propria la colf, e noi abbiamo tentato di chiederne l'incostituzionalità, ma ci è stata respinta.

Quindi, a questo punto, non ci sono altre vie giudiziarie possibili; sono le associazioni professionali che devono agire, quindi possiamo anche individuare dei settori in cui dovete agire in sede politica, e dei settori in cui possiamo portare avanti un discorso in sede giurisdizionale o giudiziaria che dir si voglia, sui vari aspetti. Noi siamo sempre disponibili. Noi siamo sempre lì quando arrivate, anzi siamo ben contenti di parlarne, perché siete i nostri ausiliari.

*Per motivi di riservatezza, non vengono mostrati gli elenchi dei partecipanti.*